




An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 2
Number 2
December 2022

Bologna
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: Sergio Alessandri (Univ. Bari), M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), Laura D'Amati (Univ. Foggia), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Laretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 2
Number 2
December 2022

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Il presente fascicolo è stato pubblicato con i fondi del progetto PRIN 2017: "La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna", Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)
€ 100

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-283-6
ISBN online: 979-12-5477-284-3
Doi: doi.org/10.30682/specula0202

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'autore allo scrittoio, miniatura tratta dal *Roman de la Rose* di Guillaume de Lorris e Jean de Meun, 1490 ca., Londra, British Library, Harley MS 4425, f. 133r.

Sommario

Nota introduttiva MASSIMO BRUTTI	5
-------------------------------------	---

DIRITTI ANTICHI

Per una ricerca sulla certezza del diritto nell'esperienza greca. Tra speculazione filosofica e prassi retorica EMANUELE STOLFI	15
---	----

<i>Ius certum</i> e attività normativa in età monarchica e decemvirale. Lo sguardo di Pomponio M. FLORIANA CURSI	89
--	----

<i>I responsa prudentium</i> in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8 GIUSEPPE FALCONE	133
--	-----

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Certezza del diritto e ordine giuridico moderno: un inventario tra ieri e oggi ITALO BIROCCHI	159
--	-----

La certezza del diritto fra fascismo e repubblica: a proposito di Flavio Lopez de Oñate PIETRO COSTA	179
---	-----

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

La certezza del diritto nello Stato fascista ERNESTO DE CRISTOFARO	223
---	-----

A proposito di certezza del diritto	245
RICCARDO GUASTINI	
Certezza del diritto e legalità costituzionale	253
ROBERTO BIN	
Sulla (in)sostenibile incertezza del diritto penale	261
FRANCESCO VIGANÒ	

DIRITTI ANTICHI

Ius certum e attività normativa in età monarchica e decemvirale

Lo sguardo di Pomponio

M. Floriana Cursi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata, Italia¹

Abstract (Italiano)

La narrazione di Pomponio circa l'origine e lo svolgimento del diritto è una delle testimonianze principali sul problema della certezza del diritto a Roma. Il confronto con le riflessioni di Cicerone e Tacito sulla legge, da una parte, e con la classificazione delle fonti del diritto di Gaio, dall'altra, lascia emergere la peculiare prospettiva di Pomponio che configura lo *ius certum* come una categoria storica che nella fase più antica del diritto romano si identificerebbe nelle *leges*, da quelle regie a quelle delle XII tavole, sulla base del voto popolare e della pubblicità.

Keywords: *Ius certum*; *lex*; *leges regiae*; XII *tabularum leges*; Pomponius

Abstract (English)

*Pomponius's narrative about the origin and development of law is one of the most important evidences on the problem of legal certainty in Rome. The comparison with the reflections of Cicero and Tacitus on law, on the one hand, and with the classification of Gaius on the sources of law, on the other, shows the peculiar perspective of Pomponius who represents the *ius certum* as a historical category that in the most ancient phase of Roman law should be identified with the *leges*, from royal statutes to the XII tables, based on popular vote and publicity.*

Keywords: *Ius certum*; *lex*; *leges regiae*; XII *tabularum leges*; Pomponius

¹ Professore ordinario, fcursi@gmail.com; maria.floriana.cursi@uniroma2.it.

1. Il problema della certezza del diritto in prospettiva storica

Certeza, conoscibilità, prevedibilità, sicurezza² sono concetti che, in relazione al diritto, si traducono nell'elaborazione e nell'applicazione di regole certe e conoscibili per consentire a ciascuno di prevedere le conseguenze dei propri comportamenti, così da garantire la sicurezza nei rapporti sociali. Nella millenaria riflessione sulla certezza del diritto si sono andati tipizzando alcuni profili che possono essere ormai considerati una costante nella trattazione del tema: il rapporto dialettico tra la legge e il diritto (*lex et ius*)³, tra la disposizione e la sua interpretazione⁴, tra la norma e la sua concreta attuazione⁵, tra il diritto e la giustizia, tra l'autonomia privata e l'intervento pubblico, tra la stabilità dell'ordinamento e l'evoluzione economico-sociale, ed ora tecnologica⁶.

Con questo pesante bagaglio teorico deve fare i conti chi voglia affrontare il tema della certezza del diritto anche quando il contesto di riferimento è il diritto romano. Anzi, l'esame del problema in chiave storica comporta l'adozione di maggiori cautele, per evitare che le nozioni moderne appannino, deformandole, le concezioni degli antichi⁷.

Parlare di certezza del diritto nella prospettiva dei Romani significa prendere in esame le numerose fonti che hanno concorso alla formazione del diritto romano nel corso del suo

² Cfr. SCHULZ 1946, p. 206, il quale attribuisce al termine 'sicurezza' un doppio significato: la certezza che il diritto prevalga sul torto e la sicura riconoscibilità dell'ordinamento giuridico e la prevedibilità degli effetti; MANTOVANI 2021, p. 369, circa la distinzione tra certezza e sicurezza del diritto, concetto, quest'ultimo, che contiene il primo, ma non viceversa.

³ Anche il rapporto tra legge e consuetudine è tra quelli che tradizionalmente viene affrontato per legare la certezza del diritto alla produzione legislativa. Cfr. il classico contributo di LOPEZ DE OÑATE 1950, p. 79, il quale scrive: "la consuetudine, nonostante il suo carattere immediato collo spirito collettivo, che sembrava garantirne l'adesione continua al principio di giustizia come la collettività organizzata lo intendeva, appare uno *ius incertum*, giusta la denominazione che può ricavarsi da un celebre passo di Pomponio, e per questo dovette cedere il luogo ai codici [...] i popoli che non riescono ad abbandonare l'incertezza del diritto consuetudinario si inibiscono ogni progresso, non pure giuridico, e permangono in uno stato quasi primitivo". GROSSI 2015, p. 52 ss., considera la riflessione lopeziana come la giustificazione filosofica del giuspositivismo moderno, in considerazione della fiducia illimitata nella legge come garanzia della certezza del diritto - dogma che la società post-moderna tende a superare valorizzando l'incertezza del diritto quale "prezzo da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto, cioè realtà ben più complessa e variegata di un mero specchio della legalità legale, più ravvicinata a un insopprimibile modello giustiziale" (*ibidem*, 66). Lo studioso sottolinea come la certezza del diritto sia un principio sommo solo se collegato a una civiltà improntata a un fermo assolutismo giuridico. Richiama questo profilo della certezza del diritto MANTOVANI 2021, p. 371.

⁴ La famosa polemica tra Thibaut e Savigny sulla codificazione (THIBAUT, SAVIGNY 1982) può essere letta in questa chiave. L'esigenza che ogni legislazione, secondo Thibaut (*ibidem*, 57), deve garantire è quella di essere perfetta formalmente e materialmente: deve cioè esporre le sue disposizioni in modo chiaro, inequivocabile ed esauriente, e provvedere a un ordinamento saggio e adeguato alle istituzioni civili. Per Savigny (*ibidem*, 196 s.) l'obiettivo non è diverso da quello di Thibaut, cambia solo il mezzo per raggiungerlo: Thibaut chiede un codice, Savigny lo individua nella scienza giuridica, il cui ruolo viene esemplificato dal diritto romano (*ibidem*, 110). La grandezza dei giuristi romani si fonda, nella lettura di Savigny, sul patrimonio dei principi fondamentali che non sono prodotti dall'arbitrio dei giuristi, ma sono il frutto di una lunga intima consuetudine che lascia ai margini il fenomeno delle leggi.

⁵ Con riferimento alla prevedibilità degli esiti giudiziari: cfr. *infra*, nt. 13.

⁶ Cfr. ALPA 2006, p. 42. Rispetto al diritto moderno l'a. (*ibidem*, 23) porta l'attenzione su due mali ricorrenti che minano la certezza del diritto: l'uno riguarda il diritto posto dall'autorità, ovvero l'eccessivo numero di provvedimenti normativi vigenti e la loro frequente oscurità, l'altro la loro divergente interpretazione nella fase applicativa, da cui discende l'imprevedibilità delle decisioni. In termini non dissimili la riflessione di ALBANESE 1959 (1991a), p. 177 ss., sulla contrapposizione leggi scritte, leggi non scritte, diritto positivo, diritto naturale, legge e consuetudine, equità e diritto.

⁷ Per tutti SERRAO 1987 (1989), p. 266, nt. 3, 304 s.

svolgimento: *mores*, *leges regiae*, *leges sacratae*, leggi delle XII tavole, leggi in generale, editto del pretore, *senatusconsulta*, *interpretatio prudentium*, costituzioni imperiali. La loro graduale emersione ha contribuito a creare un sistema articolato ed estremamente elastico – tradizionalmente ritenuto incerto⁸ – che obbliga a contestualizzare tanto la posizione del problema della certezza del diritto, quanto l'adozione delle relative soluzioni nei diversi segmenti temporali. Per quanto ci riguarda, l'attenzione sarà portata sull'età monarchica e sulla prima fase della repubblica.

Nell'età monarchica, in una comunità tendenzialmente omogenea – più nella fase della monarchia latina che etrusca –, organizzata e gestita dalle antiche *gentes*, il diritto trova espressione principalmente nei *mores*. Gli usi nascono all'interno di questi gruppi sociali e si consolidano grazie all'osservanza dei loro componenti. Vi è però un ulteriore elemento di cui è necessario tenere conto: le fonti testimoniano l'esistenza di leggi regie⁹, la cui incerta configurazione – atti dispositivi del *rex* (*leges datae*), oppure norme consuetudinariamente affermatesi attraverso l'amministrazione diretta della giustizia da parte del re¹⁰ o forse, come è stato suggerito¹¹, espressione di entrambi i fenomeni, o infine, in una prospettiva decisamente minoritaria in dottrina¹², norme votate dai comizi curiati – lascia aperto il problema della loro funzione e della loro interazione con i *mores*.

⁸ Così SCHULZ 1946, p. 15, che aggiunge alla straordinaria elasticità del sistema romano quale causa di incertezza, la scarsa propensione dei Romani per la promulgazione statuale delle norme, e anche quando il diritto viene fissato ed esposto pubblicamente, come nel caso delle leggi delle XII tavole, lo Stato non avrebbe fatto nulla per conservarne l'integrità: manca infatti una raccolta ufficiale delle leggi per favorire la conoscenza esatta del diritto. Solo la fiducia nella presenza di una dottrina giuridica fiorente, in epoca repubblicana e classica, non avrebbe fatto avvertire come difetto questa incertezza sul diritto oggettivo. Con la decadenza della dottrina giuridica alla fine del III secolo, l'incertezza del diritto venne arginata compilando raccolte private e ufficiali ed emanando disposizioni come la legge delle citazioni. Anche la grande codificazione di Giustiniano avrebbe avuto di mira lo *ius certum*. Secondo l'a. poi l'incertezza del diritto nascerebbe anche dal fatto che l'ordinamento romano lega gli effetti giuridici a circostanze che non sono facili da riconoscere: mancherebbe l'acquisto dei diritti in base alla buona fede, o al decorso del tempo, avrebbe modesto rilievo il principio della pubblicità, tanto che il diritto romano ignorerebbe i libri fondiari (*ibidem*, p. 210 ss.).

⁹ Sull'affidabilità delle fonti circa le *leges regiae*, cfr. lo studio di TONDO 1973, *passim*; e ora l'articolato commento di CARAFA, FIORENTINI, FUSCO 2011, p. 285 ss., spec. 293 ss., nel quale si accorda fiducia alle testimonianze relative all'esistenza delle leggi regie, superando la critica radicale della dottrina più antica e di parte di quella moderna. In particolare, viene ipotizzata l'introduzione, in assenza di qualsiasi partecipazione popolare, delle leggi di Numa in materia di *ius sacrum*, sicché il termine *lex* avrebbe ricompreso anche determinazioni autonome e autoritarie del re (*ibidem*, p. 354). Sulla possibilità del *populus* di condizionare nei comizi la volontà del re in ordine alla promulgazione delle *leges regiae*, si ritiene che ai *cives* spettasse, se non il potere di respingerle, la facoltà di manifestare il dissenso sull'operato del re: il che a lungo andare avrebbe potuto determinare conseguenze gravi per il monarca (*ibidem*, p. 385).

¹⁰ Cfr. ORESTANO 1967, p. 72, che fa riferimento a un 'potere di ordinanza' riconosciuto ai re dalla dottrina che fa leva, per dare un contenuto alle *leges regiae*, anche sulla formulazione verbale di precetti consuetudinari, soprattutto di carattere religioso.

¹¹ Cfr. SERRAO 1973 (1974), p. 19 ss.; SERRAO 2006³, p. 77, che ritiene più probabile che ai *mores* vennero ad aggiungersi *leges datae*.

¹² Cfr. WATSON 1972, p. 105, con riferimento all'approvazione delle deliberazioni nei comizi curiati; CORBINO 1994, p. 65 ss., il quale, prendendo le distanze dall'orientamento prevalente secondo cui i *comitia curiata* non avrebbero mai avuto attribuzioni deliberative, aderendo formalmente alle interrogazioni del *rex*, ritiene per contro che i comizi curiati avrebbero avuto la stessa funzione deliberativa dei comizi centuriati. Più cauto MANTOVANI 2003, p. 189 ss., ora in J.-L. FERRARY 2012b, p. 283 ss., con postilla di aggiornamento bibliografico, 287 s. e nt. 17, il quale esclude per molte delle statuizioni regie l'approvazione popolare. *Contra*, SCHIAVONE 2005, p. 80, il quale ritiene trattarsi di una proiezione che retrodatava il modello repubblicano all'età monarchica.

Senza timore di essere condizionati dalla moderna rappresentazione statalista della legge¹³, non c'è dubbio che nel passaggio dalla monarchia alla repubblica la *lex*, in quanto espressione dello *iussum populi aut plebis*¹⁴, abbia rappresentato un potente, rivoluzionario strumento di creazione del diritto: basti pensare alla pubblicazione delle norme decemvirali che fissano i nuovi equilibri sociali¹⁵. Considerata la specifica prospettiva di indagine e il limitato segmento temporale di riferimento, lascio sullo sfondo il problema del ruolo svolto dalla legge nel sistema romano delle fonti. Mi limito in questa sede a ricordare il dibattito che vede ai due estremi chi colloca la legge in posizione ideologicamente dominante nelle classificazioni delle fonti del diritto¹⁶ e più in generale nelle trattazioni sul diritto e chi invece ritiene che tale centralità vada ridimensionata, rilevando l'avversità dei Romani verso le codificazioni e in generale la parsimonia nell'uso dello strumento legislativo¹⁷. Neppure la questione dell'incidenza della legge pubblica in materia di diritto privato che, nonostante alcuni recenti tentativi¹⁸, continua a essere percepita in maniera abbastanza marginale¹⁹, rientra nella disamina.

¹³ Cfr. ANGELOSANTO 2020, p. 9 ss., il quale ricorda la caratterizzazione del diritto romano nel senso della "certezza della giustizia" piuttosto che della "certezza della legge", considerato il carattere composito del sistema romano, non basato esclusivamente sulla legge, ma anche sull'*interpretatio prudentium* e la *iurisdictio* magistratuale. Nonostante la più ampia prospettiva di indagine legata alle fonti di produzione dello *ius*, l'a. ritiene tuttavia che tale prospettiva impedisca all'interprete moderno di cogliere i singoli strumenti tecnico-giuridici impiegati "per garantire un'adeguata sicurezza giuridica e, quindi, una sufficiente prevedibilità degli esiti dei giudizi". L'a. sostiene infatti che quest'ultimo aspetto, coinvolgendo il momento interpretativo e applicativo del diritto e non quello della sua produzione, consenta di svincolare il problema della certezza del diritto "dal piano scivoloso del ruolo assunto dalla *lex* nell'ambito del sistema delle fonti di produzione dello *ius*...". Così facendo, Angelosanto sposta il discorso sulla certezza del diritto dalle sue fonti di produzione alla prevedibilità degli esiti giudiziari che è solo un aspetto del problema che non ne esaurisce tuttavia la trattazione (per una prospettiva analoga cfr. GUIDA 2021, p. 459 ss.).

¹⁴ Con riferimento alle definizioni di Ateio Capitone, in Gell., *Noct. Att.*, 10.20.2 (*Atteius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid lex esset hisce verbis definiuit: lex, inquit, est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu*) e di Gaio (Gai. 1.3): *lex est quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit*.

¹⁵ Anche la legge ha avuto la sua parabola discendente quando, sul finire della repubblica, le procedure ormai divenute farraginose, la mancata pubblicazione delle norme, la difficoltà di reperirne il testo definitivo inducono i Romani a prevedere altri strumenti. Ciò però non rende condivisibile quanto affermato da MASCHI 1962, p. 417 ss. (preceduto nella sostanza da MASCHI 1959a, p. 22 ss. = MASCHI 1959b, p. 32 ss.), che enfatizza il profilo di incertezza della legge, legato all'ipertrofia normativa della tarda repubblica, giudicando un fenomeno eccezionale la legislazione decemvirale (*ibidem*, p. 415) che garantirebbe peraltro solo in senso formalistico la certezza del diritto (*ibidem*, p. 443).

¹⁶ Cfr. per tutti KASER 1986, p. 1 ss., spec. 14 ss., 41, il quale scrive che "die *lex* ist für die Römer der Prototyp der Rechtsquelle, der in keiner Aufzählung ihrer Quellen fehlt und zumeist allen anderen voransteht. [...] Aus der dominierenden Stellung der *leges* erklärt es sich, dass die Juristen auch die anderen Quellen gesetzten Rechts an der *lex* messen [...] Das überlegene Ansehen, das die *lex* und, was *legis vicem optinet*, genießen..."; MANTOVANI 2012c, p. 711 ss., il quale richiama l'attenzione sulla scelta dei compilatori giustinianeici di escludere le *leges publicae* dai frammenti del Digesto oltre che sull'ideologia storicistica degli interpreti moderni che condurrebbe a una rappresentazione falsata del ruolo della *lex* nel diritto romano. Gli esiti dell'esame quantitativo della normazione, soprattutto in materia di diritto privato, giustificerebbero, a parere dell'a., una rilettura critica della dottrina circa il ruolo della legge (cfr. anche di recente MANTOVANI 2022, p. 338 ss.); CANNATA 2012 (2014), p. 261 ss.

¹⁷ SCHULZ 1934, p. 4 = SCHULZ 1946, 6, a parere del quale "Das 'Volk des Recht' ist nicht das Volk der Gesetze". Sull'implicito della formula di Schulz riconducibile alla dottrina della Scuola storica, cfr. MANTOVANI 2012c, p. 765; DUCOS 1984, p. 38 s., sul differente ruolo della legge greca rispetto a quella romana che non sarebbe stata "un principe organisateur", almeno alle origini, limitandosi a precisare il diritto quando gli eventi lo avessero reso necessario.

¹⁸ Cfr. *supra*, nt. 16, in particolare con riferimento all'analisi di Mantovani.

¹⁹ Critico sulla lettura di Mantovani, SANTUCCI 2014, p. 373 ss., il quale ritiene fondata l'ipotesi formulata a suo tempo da Rotondi circa l'esiguità della legislazione in ambito privatistico, ridimensionando con un esame puntuale e convincente l'interpretazione delle fonti richiamate da Mantovani. In particolare, proprio rispetto al testo di Pomponio, su cui

Non possiamo infine dimenticare in questa rappresentazione il ruolo assunto dall'*interpretatio*, una fonte che tocca trasversalmente le diverse epoche, conservata alle origini nel segreto del collegio pontificale, più tardi resa pubblica a seguito della laicizzazione della giurisprudenza.

Se non ci sono dubbi sul fatto che i *mores*, le *leges* – comprese le leggi regie e le leggi sacrate – e l'*interpretatio* abbiano concorso nella creazione del diritto nel periodo più antico della storia di Roma, è sicuramente più difficile stabilire se queste fonti abbiano garantito e in quale misura uno *ius certum* e se ve ne sia stata consapevolezza a livello sociale. Per dare una risposta a queste domande non possiamo che affidarci alle fonti di cui disponiamo, tenendo ben presente che si tratta di rappresentazioni che esprimono la percezione del singolo autore sul problema dello *ius certum* nel contesto di riferimento. La testimonianza più significativa sul punto è tratta dall'*enchiridion* di Pomponio, di cui il Digesto conserva un famosissimo frammento (D. 1.2.2)²⁰.

2. L'*enchiridion* di Pomponio: *ius origo atque processus*

Sull'*enchiridion* si è scritto molto, ponendone in discussione numerosi aspetti: la riconducibilità a Pomponio²¹, la configurazione dell'opera – non è chiaro infatti se il testo abbia avuto più edizioni o se circolassero diversi lavori pomponiani con titoli simili²² –, e naturalmente i contenuti della testimonianza che offre una lettura della vicenda che ha portato alla formazione del diritto, all'istituzione delle magistrature, allo sviluppo della scienza giuridica in una prospettiva di continuità con il presente del giurista.

La parte che ci interessa è la prima – la cui articolazione si ritiene sia ispirata allo schema dei *Tripertita* eliani (*leges XII tabularum, interpretatio, legis actiones*)²³, forse attraverso la mediazione di Varrone²⁴ – riguardante l'*origo atque processus iuris*:

D. 1.2.2 pr. (Pomp. lib. sing. ench.): necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare.

infra, in testo, Mantovani ritiene che il giurista assegnasse alla *lex publica* una rilevanza inequivocabile, con riferimento al suo intervento in ambito privatistico. Giustamente Santucci rileva come il racconto di Pomponio non si riferisca esclusivamente all'origine e allo sviluppo del diritto privato, e dunque la centralità della *lex* che il giurista assegna alla legge nella prima fase della storia del diritto romano è senz'altro da interpretare con riguardo alla legislazione nel suo complesso.

²⁰ Sottolinea giustamente il tema della certezza del diritto NÖRR 1976 (2002), p. 222; ora anche MANTOVANI 2012c, p. 719 ss.; MANTOVANI 2016, p. 25 s.

²¹ Cfr. SCHULZ 1968, p. 303; GUARINO 1969, p. 102 ss.; BRETONE 1982², p. 102 ss.; NÖRR 1976 (2002), p. 181 s.

²² La citazione dell'*enchiridion* nell'*inscriptio* dei frammenti conservati nel Digesto non è infatti uniforme (*liber singularis enchiridion, libri duo enchiridii*). Sulle diverse ipotesi avanzate dalla dottrina rinvio a SCHULZ 1968, p. 299 ss.; GUARINO 1969, p. 211 ss.; NÖRR 1976 (2002), p. 184 s.; BRETONE 1982², p. 211 ss.; da ultimo BUR, LANFRANCHI 2022, p. 207 s.

²³ Si veda NÖRR 1976 (2002), p. 194; BRETONE 1982², p. 26 s., 224 s.; SCHIAVONE 2005, p. 332, 483, nt. 87; STARACE 2018, p. 185 ss.

²⁴ Cfr. SANIO 1867, p. 9, 164, e in termini più generali, *ibidem*, 48; SCHULZ, *Storia*, cit., 300 s.; NÖRR 1976 (2002), p. 186 ss., il quale esclude qualsiasi *presumptio Varroniana* per la provenienza del materiale usato da Pomponio; STOLFI 2002, p. 279 s., 310 e nt. 15. In generale sull'influenza di Varrone su Pomponio, cfr. STOLFI 2002, p. 277 ss. e NASTI 2017, p. 163.

La ricerca degli inizi, è stato sottolineato²⁵, è un tema ricorrente nella letteratura scientifica antica cui non sfugge la riflessione di Pomponio che si arricchisce però di un ulteriore profilo, quello del *processus iuris*, del “graduale svolgimento” del diritto²⁶, esaminato nelle diverse epoche storiche²⁷, con un andamento talora circolare²⁸. Così facendo, il giurista propone la propria ‘meditazione’ intorno alla storicità del diritto²⁹, descrivendone l’incessante e mutevole scorrere dalle origini di Roma al suo tempo, secondo un modello che ricorda la rappresentazione ciceroniana della *res publica* nell’opera omonima. A Roma, infatti, le leggi e le istituzioni non sono state opera di singoli uomini, come Licurgo a Sparta o Solone ad Atene, bensì il frutto dell’ingegno di diverse generazioni³⁰.

Pomponio configura la trattazione dei temi indicati in termini di necessità (*necessarium videtur demonstrare*), aderendo anche in questo caso a uno stereotipo letterario. Basta leggere il frammento di Gaio³¹ che i compilatori giustinianeî hanno collocato immediatamente prima della testimonianza di Pomponio per ritrovare un’analoga premessa. Gaio per la verità è meno sintetico: il giurista, nell’accingersi a interpretare le leggi antiche ritiene necessario (...*necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi...*) occuparsi degli inizi dell’Urbe, non per prolissità, ma per il fatto che una cosa è perfetta solo se consta di tutte le sue parti e certamente di ciascuna cosa l’inizio è la parte fondamentale (...*et certe cuiusque rei potissima pars principium est*). Non possiamo escludere che anche Pomponio avesse dedicato una parte della sua trattazione a esporre le ragioni che lo avevano portato a interessarsi alle origini del diritto, ma essendo la testimonianza mediata dai compilatori dobbiamo leggere il frammento di Pomponio in connessione con quello di Gaio, per avere una giustificazione della necessità di trattare l’inizio e lo svolgersi del diritto.

Al tema della ‘necessità’ per spiegare in maniera deterministica il passaggio da un’età all’altra il giurista ricorre spesso – come è stato sottolineato³² –, rappresentando alcuni momenti cruciali della storia politica e giuridica romana in termini meccanicistici, privi di partecipazione emotiva, anche se il giurista non rinuncia del tutto, come vedremo, a una lettura orientata dei fatti e dei fenomeni descritti³³.

²⁵ NÖRR 1976 (2002), p. 217 s.; MANTOVANI 2012c, p. 718.

²⁶ L’espressione è usata da ORESTANO 1987, p. 181.

²⁷ Non è dato cogliere con sicurezza un significato neutro o ottimistico del termine *processus*: sul punto cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 219.

²⁸ Cfr. LANTELLA 1987, p. 223 ss., in relazione al rapporto certezza/incertezza del diritto legata all’esistenza o meno di leggi.

²⁹ MASCHI 1966², p. 119 ss.; ORESTANO 1987, p. 181. NÖRR 1976 (2002), p. 196, considera Pomponio l’inventore del sistema della “storia esterna del diritto”.

³⁰ Cic., *De rep.*, 2.1: ...*nostra autem res publica non unius est ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus*.

³¹ D. 1.2.1 (Gai. 1 *ad leg. XII tab.*).

³² NÖRR 1976 (2002), p. 220 s. e nt. 320, in particolare anche sull’influenza ciceroniana, nt. 319. MANTOVANI 2012b, p. 398 s.

³³ L’assenza di un tono moraleggiante e il carattere distaccato della descrizione evidenziati da NÖRR 1976 (2002), p. 220 ss., vanno ridimensionati alla luce delle scelte del giurista nel sottolineare questo o quel profilo della storia del diritto.

3. L'età monarchica: prima e dopo le leggi curiate

E veniamo alla rappresentazione dell'inizio del diritto di Roma:

D. 1.2.2.1 (Pomp. lib. sing. ench.): Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur. 2. Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam et ipse curiatus ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.

Nel § 1 Pomponio ricorda che alle origini la comunità romana agì senza leggi certe, senza un diritto certo e tutto era governato esclusivamente dai re che concentravano il potere nelle loro mani. Il segmento temporale al quale fa riferimento Pomponio si chiarisce soltanto nel § 2, quando richiama l'intervento di Romolo, il quale, una volta che la comunità ebbe raggiunto una certa grandezza, divise il popolo in trenta curie – termine che il giurista fa derivare da *cura*, collegandolo alla gestione della cosa pubblica³⁴ –, attraverso le cui decisioni governò la città. Egli propose al popolo alcune leggi curiate, come fecero anche i re successivi. Fermiamoci qui.

Non possiamo non notare l'adesione di Pomponio alla tradizione storiografica che pone Romolo in connessione con i re latini di Alba Longa. È singolare però che Pomponio crei una contrapposizione tra l'amministrazione pre-romulea e quella inaugurata da Romolo con il sostegno dei comizi curiati³⁵. L'assenza di leggi certe e di un diritto certo in questa prima fase sono il segno tangibile della distanza tra le due forme di regalità. E se il governo inaugurato da Romolo viene descritto nel dettaglio, il regime pre-romuleo viene reso dall'espressione '*omniaque manu a regibus gubernabantur*'. Si è ipotizzato³⁶ che '*manu gubernare*' alludesse a un governo basato sulla forza, sul presupposto che Pomponio abbia tradotto letteralmente il termine χειροκρατία, il governo della forza, della violenza, che si esercita con la mano (χείρ), usato da Polibio per rappresentare la degenerazione della democrazia e in generale il grado zero del ciclo costituzionale. In senso diametralmente opposto, si è sostenuto³⁷ che il termine

³⁴ L'etimologia di *curia* da *cura* trova un precedente in Varrone (Varr., *De ling. Lat.*, 6.46) e nella successiva tradizione varroniana: cfr. SANIO 1867, p. 49; FIORI 2019, p. 330 ss.

³⁵ Cfr. in questo senso NASTI 2017, p. 165.

³⁶ Cfr. NASTI 2017, p. 165 ss.

³⁷ ZANON 2022, p. 40 s. nt. 137. Gli argomenti usati dalla studiosa si sviluppano a partire dall'etimologia del termine *manus*, pur in mancanza di un'analisi delle sue ricorrenze nelle fonti giuridiche. Rispetto all'ipotesi di Nasti (cfr. *supra*, in testo e nt. 36), l'a., pur ammettendo la possibilità di un'influenza greca sul pensiero di Pomponio, non ne ritiene persuasive

manus evocasse un'idea di 'misura' che, in assenza di regole certe, fosse interamente centrata sul singolo capo: soltanto con l'avvento di Romolo il potere sarebbe stato predeterminato all'interno di una cornice istituzionale.

Sebbene rispetto al problema della certezza del diritto la distanza tra le due ipotesi non sia così ampia – risolvendosi nel governo dei re pre-romulei, basato sulla forza o sulla misura –, si è detto che la prima proposta presuppone la lettura di Polibio da parte di Pomponio e l'impiego di un calco latino dal greco. Questa ipotesi potrebbe essere in effetti provata dalla circostanza che l'espressione '*manu gubernare*' rappresenta un *unicum* nel panorama delle fonti latine, giuridiche e letterarie³⁸. In aggiunta, '*manu gubernare*' potrebbe non essere l'unico prestito che troviamo in Pomponio: anche il riferimento all'assenza di leggi e di diritto certi potrebbe derivare da Livio³⁹ che, in relazione agli Anziati, parla di assenza di leggi certe e di magistrature⁴⁰. Le due immagini evocate – incertezza del diritto e concentrazione del potere nelle mani del re – non si sovrappongono inutilmente ma, come è stato giustamente sottolineato⁴¹, si precisano vicendevolmente, collegando il potere assoluto dei re latini all'assenza di un diritto certo.

Da questo assetto, ingranditasi la comunità⁴², si passa al modello di monarchia romulea, impostata su criteri profondamente differenti: non sulla violenza ma sul diritto, non sulla forza ma sulla legge deliberata nei comizi curiati. Indubbiamente Romolo viene dipinto come il fondatore della comunità romana e per questo, secondo il metodo del 'concentramento storico' che definisce la figura di ciascun re assolutizzandone funzioni paradigmatiche⁴³, è a lui attribuita la creazione di istituzioni fondanti la *civitas*, come i comizi curiati e le norme da essi deliberate. Un sistema di produzione delle leggi⁴⁴ che Romolo inaugurò e che si perpetuò grazie ai re successivi⁴⁵.

le argomentazioni, sia per quanto riguarda l'accostamento di *manus*, espressione di forza, a *gubernare* che implicherebbe invece l'idea della regolamentazione e della misura; sia con riferimento alla fase più antica della regalità romana, insediata nella *civitas Romana* nella rappresentazione di Pomponio, che sarebbe difficilmente conciliabile con la tradizione dei re di Albalonga. Inoltre, la probabile origine indoeuropea del termine *manus* nel suo significato di autorità ordinatrice potrebbe costituire un riferimento autoctono, addirittura laziale, che renderebbe improbabile il confronto con il modello polibiano. Nessuno di questi argomenti mi sembra, tuttavia, decisivo: la forza può ben caratterizzare una forma di governo, quale attività di gestione; allo stesso tempo il riferimento alla *civitas* nel frammento di Pomponio non deve essere necessariamente letto in senso spaziale; e infine, la presunta valenza locale del termine *manus* non esclude affatto il riferimento di Pomponio a Polibio. Per una critica di questa ipotesi rinvio a *infra*, in testo.

³⁸ La verifica è stata compiuta su PHI Latin Texts (<https://latin.packhum.org/search>).

³⁹ Liv., *Ab urb. cond.*, 9.20.

⁴⁰ SANIO 1867, p. 43, nt. 77.

⁴¹ SANIO 1867, p. 45 s. e nt. 81.

⁴² L'elemento quantitativo come molla per l'introduzione di novità nell'assetto politico, costituzionale e giuridico della comunità è una costante nella riflessione di Pomponio. Cfr. *infra*, nt. 135. Per la derivazione platonica dell'idea della connessione tra aumento della popolazione e necessità delle leggi nella testimonianza di Pomponio, si veda DILIBERTO 2018, p. 119.

⁴³ Sulla tesi del concentramento storico si veda ARANGIO-RUIZ 1978, p. 3; LAURENDI 2013, p. 37.

⁴⁴ Descrittivo il contributo di DI TROLIO 2019², *passim* sulle leggi regie.

⁴⁵ Come sottolinea MANTOVANI 2012b, p. 400 s., lo schema di Pomponio che distingue tra una regalità arbitraria e gli albori del diritto si riscontra anche in Tacito (*Ann.* 3.26.6), nonostante lo storico ravvisi nei re successivi a Romolo, e non nella legislazione romulea, l'espressione della legalità. Sul confronto tra l'impostazione di Tacito e quella di Pomponio, cfr. *infra*, § 7.

Pomponio collega strettamente la legge dei comizi curiati, e dunque la certezza del diritto che essa sola è in grado di garantire, alla fase monarchica da Romolo a Tarquinio il Superbo. La procedura di formazione della legge anticipa quella delle leggi comiziali repubblicane, in quanto espressione della volontà popolare⁴⁶ contrapposta al governo autoritario dei primi re latini. Indipendentemente dalle finalità che possono aver spinto Pomponio a interpretare in chiave politica l'attività legislativa di Romolo quale forma di garanzia costituzionale⁴⁷ – in linea con la riflessione annalistica di Licinio Macro e giuridica di Giunio Graccano, nate nell'ambiente democratico della tarda repubblica⁴⁸ –, non c'è dubbio che il giurista la valuti positivamente ai fini del consolidamento della *civitas Romana*. Ciò emerge *a contrario* dal confronto con la fase pre-romulea, in cui i *mores* o le leggi emanate direttamente dal *rex* non assicuravano la certezza del diritto, oltre che da quanto Pomponio scrive a proposito della successiva raccolta di leggi regie: lo *ius Papirianum*.

La notizia sullo *ius civile Papirianum* apre uno scenario interpretativo alquanto articolato e complesso. Pomponio racconta che tutte le leggi regie si trovavano scritte ordinatamente nel libro di Sesto Papirio che al tempo in cui viveva il Superbo, figlio di Demarato di Corinto, era uno degli uomini più famosi. Continua poi, aggiungendo che il libro è intitolato diritto civile papiriano⁴⁹, non perché Papirio vi aggiunse qualcosa di suo, ma perché raccolse in maniera unitaria le leggi emanate senza alcun ordine⁵⁰.

⁴⁶ E ciò indipendentemente dalla forma dell'espressione della volontà dei comizi curiati: cfr. *supra*, nt. 12.

⁴⁷ La teoria secondo la quale le 'costituzioni' di Romolo e di Servio Tullio fossero usate quali precedenti delle riforme costituzionali sillane, in linea con una personalizzazione della storia funzionale a una politica di conservazione ad uso delle classi alte italiche entrate nella cittadinanza romana, è sostenuta da GABBA 1987, p. 174; con particolare riferimento alla riforma serviana; GABBA 1961 (2000b), p. 109 ss. Di contrario avviso WATSON 1973, p. 101; BURDESE 1988, p. 424, ritiene eccessiva per l'età arcaica la considerazione del *corpus* delle *leges regiae* quale trasposizione in antico di disegni politici della tarda repubblica, anche se l'inserimento pomponiano delle *leges regiae*, come poi delle leggi delle XII tavole, in tale schema ricostruttivo sarebbe il portato di una visione apologetica del corso e ricorso tra incertezza del diritto e certezza legislativa. Scettico sulla teoria FIORI 2019, p. 385, nt. 51, il quale ritiene che essa si fondi esclusivamente su considerazioni di natura storiografica, senza tenere in adeguato conto il contenuto giuridico delle notizie. I dati giuridici mostrerebbero infatti quanto fosse inverosimile, nel I secolo a.C., l'invenzione di istituti perfettamente coerenti con il contesto arcaico a fini propagandistici nella tarda repubblica; VALDITARA 2014, p. 40, ritiene verisimile la risalenza della tradizione democratica su Servio, successivamente arricchita in età graccana.

⁴⁸ Cfr. BRETONE 1982², p. 14 s., con riferimento a D. 1.13.1 pr. (Ulp. *lib. sing. de off. quaest.*), in particolare sul voto popolare per la creazione dei questori in età regia; VALDITARA 2014, p. 43, 46, il quale riconduce alla tradizione democratica la votazione delle leggi romulee da parte dei comizi curiati, richiamando la testimonianza di D. H., *Ant. Rom.*, 2.14.3. L'a. sottolinea la contrapposizione fra pensiero politico che fa della legge l'espressione principe della sovranità popolare, lo strumento per realizzare la certezza del diritto, e una riflessione più attenta a un'evoluzione del diritto lasciato nelle mani di esperti, all'interno di una concezione politicamente più tradizionalista.

⁴⁹ Nella testimonianza Pomponio scrive che, *ut diximus*, il *liber* è intitolato *ius civile Papirianum*. ALBANESE 1998 (2006), p. 632, sottolinea l'imprecisione del rinvio a 'quanto detto in precedenza' che lo induce a ritenere, mettendo in connessione altri elementi, che l'opera sia un elaborato sommario, realizzato da mano inesperta sulla base di materiale pomponiano. Più cauto sulla genuinità del frammento TONDO 1973, p. 32, il quale pensa piuttosto che la parte di testo richiamata possa essere stata tagliata dai compilatori. A me sembra che l'*ut diximus* non manifesti necessariamente un intervento combinatorio su passi di Pomponio, ma possa spiegarsi all'interno della logica del testo come un rinvio al cenno sul libro di Sesto Papirio fatto dal giurista poco prima.

⁵⁰ Pomponio ribadisce più avanti (Pomp. *lib. sing. ench.* D. 1.2.2.7) l'assenza di qualunque intervento da parte di Papirio, richiamando la silloge in occasione della pubblicazione dei formulari delle *actiones* da parte di Gneo Flavio, denominata *ius civile Flavianum*, analogamente allo *ius civile Papirianum*, anch'essa priva di qualsiasi aggiunta da parte dello scriba. SANTORO

A parte alcune veniali incongruità rispetto al racconto tradizionale – non è Tarquinio il Superbo a essere figlio di Demarato, bensì Tarquinio Prisco; Papirio è qualificato qui con il prenome Sesto⁵¹, più avanti con quello di Publio⁵² –, riconducibili a incomprensioni dello stesso Pomponio o delle sue fonti, la testimonianza ricorda una raccolta delle leggi curiate, fatte votare da Romolo e dai suoi successori, realizzata alla fine del periodo monarchico da Papirio.

Il dibattito intorno all'esistenza e alla natura della raccolta, oltre che al suo autore e alla sua collocazione temporale, non è ancora sopito. Il confronto con l'altra fonte che riporta la notizia in maniera circostanziata⁵³, un passaggio di Dionigi, lascia emergere alcuni dettagli che non corrispondono perfettamente con il quadro tratteggiato da Pomponio: lo storico di Alicarnasso⁵⁴ collega la notizia della raccolta papiriana a un'iniziativa di Anco Marcio il quale, dopo aver convocato i pontefici, prese in consegna le disposizioni in materia di sacro fissate da Numa Pompilio, le fece incidere su tavole e le tenne esposte nel foro⁵⁵. Essendo le tavole di legno, con il tempo si deteriorarono e per questo, dopo la cacciata dei Tarquini, furono

1998 (2009a), p. 412 ss., osserva che sia lo *ius Papirianum*, sia lo *ius Flavianum* sono qualificati *ius civile*, diversamente dallo *ius Aelianum*, la raccolta di nuove formule di azioni ad opera dell'autore dei *Tripertita*, che non viene accompagnato da nessuna qualifica. L'ipotesi dello studioso è che mentre nei primi due casi vi sarebbe stata la comunicazione al popolo, in vista della funzione strumentale del diritto messo a disposizione dei *cives*, nell'ultimo, venuta meno la segretezza della giurisprudenza pontificale, *ius civile* avrebbe significato *interpretatio prudentium*, che si sarebbe sviluppata proprio a partire da Sesto Elio Peto Cato, la cui opera sarebbe però rimasta esclusa dalla qualificazione nei termini di *ius civile*. L'ipotesi di Santoro, sebbene suggestiva, mi sembra difficile da accogliere per una serie di ragioni: innanzitutto Pomponio qualifica *ius civile* il diritto non scritto che deriva dal dibattito giurisprudenziale successivo alla votazione delle leggi delle XII tavole e che non ha un nome proprio, come le altre parti del diritto, ma ha un nome comune. Questa accezione, l'unica segnalata da Pomponio, potrebbe ricorrere per lo *ius Aelianum*, e prima ancora per lo *ius Flavianum*. Solo l'ultimo è però definito civile. L'accezione alternativa proposta da Santoro di *ius civile* come diritto pubblicato, potrebbe accordarsi con tutte e tre le raccolte, ma non risolve il problema del perché l'ultima non venga qualificata civile. E non mi sembra credibile escludere lo *ius Aelianum* dal novero dello *ius civile* per il fatto che tale diritto si sarebbe sviluppato nell'opera dei giuristi successivi a Sesto Elio. Come spiegare dunque questa anomalia? Si potrebbe ritenere che Pomponio, conservando l'accezione di *ius civile* come diritto che non ha un nome proprio, abbia usato l'espressione per due raccolte di diritto senza un nome specifico, visto che sia Papirio sia Flavio si erano limitati a raccogliere il materiale preesistente senza interventi propri. Diversamente il lavoro di Sesto Elio ha carattere di originalità e non può definirsi genericamente *ius civile*. Ritengo tuttavia preferibile, viste le incongruenze che emergono dal racconto pomponiano, spiegare questa anomalia come l'ennesima testimonianza della sciattezza del giurista o dei compilatori (cfr. TONDO 1973, p. 33, che ritiene arbitraria l'aggiunta pomponiana di *civile* a *ius Papirianum*, sull'esempio di *ius civile Flavianum*).

⁵¹ D. 1.2.2.2.

⁵² D. 1.2.2.36, ove Publio Papirio sarebbe stato il maestro di Appio Claudio, decemviro. Per ALBANESE 1998 (2006), p. 632, questa incongruenza sarebbe un ulteriore indizio della scadente qualità dell'intero testo. TONDO 1973, p. 32 s., ipotizza che *Publius* possa essere la mera corruzione di *publicus*, con riferimento al fatto che *Papirius* avrebbe divulgato l'antico diritto (su cui critico Albanese).

⁵³ Ulteriori ma rapide testimonianze provengono da Paolo (Paul. 10 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 50.16.144), Macrobio (*Sat.* 3.11.5-6) e Servio grammatico (Serv. Auct. 12.836), su cui *infra*, testo e ntt. 59, 64.

⁵⁴ D. H., *Ant. Rom.*, 3.36.4: καὶ μετὰ τοῦτο συγκαλέσας τοὺς ἱεροφάντας καὶ τὰς περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφάς, ἃς Πομπύλιος συνεστήσατο, παρ' αὐτῶν λαβὼν ἀνέγραψεν εἰς δέλτους καὶ προῦθηκεν ἐν ἀγορᾷ πᾶσι τοῖς βουλομένοις σκοπεῖν, ἃς ἀφανισθῆναι συνέβη τῷ χρόνῳ: χαλκαὶ γὰρ οὐπω στήλαι τότε ἦσαν, ἀλλ' ἐν δρυΐναις ἐχαράττοντο σανσίν οἱ τε νόμοι καὶ αἱ περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί: μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰς ἀναγραφὴν δημοσίαν αὐθις ἤχθησαν ὑπ' ἀνδρὸς ἱεροφάντου Γαίου Παπυρίου, τὴν ἀπάντων τῶν ἱερέων ἡγεμονίαν ἔχοντος.

⁵⁵ Questo passaggio trova corrispondenza in Liv. 1.32.2: *longeque antiquissimum ratus sacra publica, ut ab Numa instituta erant, facere, omnia ea ex commentariis regis pontificem in album relata proponere in publico iubet*. Rispetto alle disposizioni stabilite da Numa, Cic. *rep.* 2.14.26 parla di *leges propositae* dal re. Sul ruolo di Numa legislatore sabino, cfr. SMITH 2020, p. 91 ss.

copiate su un'iscrizione esposta al pubblico dal pontefice Gaio Papirio che presiedeva a tutte le pratiche del culto.

Le divergenze sono molte e sono state già segnalate dalla dottrina⁵⁶: l'autore della raccolta di leggi per Dionigi sarebbe da individuare nel pontefice⁵⁷ Gaio Papirio, per Pomponio in un notevole chiamato Sesto Papirio. Un piccolo sfasamento temporale differenzia le due testimonianze: per Dionigi, l'opera sarebbe stata realizzata dopo la cacciata dei Tarquini, per Pomponio all'epoca di Tarquinio il Superbo. Più ampia è invece la distanza sul contenuto della raccolta e sulla sua diffusione: per lo storico avrebbe avuto ad oggetto soltanto le disposizioni in materia di sacro fissate da Numa che sarebbero state esposte al pubblico; per il giurista invece le leggi curiate, fatte votare da Romolo e dai suoi successori, conservate in un *liber*. Le differenze tra le due versioni contribuiscono a delineare due storie diverse ma ciascuna internamente coerente: Dionigi ricostruisce la pubblicazione delle disposizioni di Numa in materia religiosa ad opera di un pontefice; Pomponio invece ricorda la raccolta di leggi regie, non solo numane, di argomento non specificato, realizzata da un notevole romano.

Due storie parallele, dunque, che hanno portato a ipotizzare che alla fine dell'età repubblicana circolassero due raccolte distinte⁵⁸: una silloge di disposizioni attribuite a Numa Pompilio *de ritu sacrorum*⁵⁹ esposte al pubblico; una raccolta di *leges regiae* di diritto civile che i re avrebbero fatto approvare *per curias*.

⁵⁶ Cfr. WATSON 1973, p. 103 s.; TONDO 1973, p. 33; SANTORO 1998 (2009a), p. 399 ss.; ALBANESE 1998 (2006), p. 631, anche se più avanti, *ibidem*, 634, non considera insanabili i contrasti tra le due fonti; MANTOVANI 2012a, p. 283 ss.; LAURENDI 2013, p. 177 s.

⁵⁷ Accede alla teoria di D'IPPOLITO 1998³, p. 122, secondo la quale Papirio non sarebbe un pontefice, LAURENDI 2013, p. 180 s., richiamando un episodio che testimonierebbe la scelta di Tarquinio il Superbo di sottrarre ai pontefici il controllo dei *sacra*, con l'effetto di indebolire la configurazione sacerdotale di Papirio.

⁵⁸ Mi riferisco alla lettura di MANTOVANI 2012a, p. 283 ss., il quale, prendendo spunto da un'osservazione di GABBA 1960 (2000a), p. 69 ss., spec. 91 s., sottolinea le differenze tra le due tradizioni. Alle differenze esposte in testo, Mantovani aggiunge – partendo sempre da una notazione di Gabba, recepita già da TONDO 1973, p. 11 – la tradizione diretta delle leggi di Numa, a fronte della tradizione indiretta, parafrasata, delle altre leggi regie. Così anche VALDITARA 2014, p. 19 ss., il quale sottolinea la differenza tra la pubblicazione dell'opera di Papirio, avente come contenuto le leggi di Numa, e l'opera di raccolta delle leggi regie nello *ius civile Papirianum*. Differenza segnalata anche dalla diversa prospettiva politica che ispira la narrazione di Dionigi e quella di Pomponio. Dionigi (D. H., *Ant. Rom.*, 4.43.1) infatti ritiene che Tarquinio il Superbo avesse favorito i patrizi, abolendo le leggi di Servio Tullio, ordinando la rimozione delle tavole sulle quali erano incise dal foro; diversamente per Pomponio è durante il regno di Tarquinio che sarebbe stata garantita la certezza del diritto attraverso la raccolta di leggi regie di Papirio. Per un parziale ridimensionamento dell'ipotesi di Mantovani, cfr. CARAFA, FIORENTINI, FUSCO 2011, p. 336 ss., circa la natura meramente culturale delle leggi di Numa.

⁵⁹ Cfr. TONDO 1973, p. 33 s., spec. 42 ss., che ravvisa il titolo (o comunque l'argomento) dello *ius Papirianum: de ritu sacrorum*, sulla base di Macr., *Sat.*, 3.11.3 ss. (5. *nam et Tertius, cum de ritu sacrorum multa dissereret, ait sibi hunc locum in quaestione venire, nec tamen haesitationem suam requisita ratione dissolvit. Ego autem quod mihi magistra lectione compertum est publicabo. In Papiriano enim iure evidenter relatam est arae vicem praestare posse mensam dicatam*) e Serv. auct., *In Verg. Aen.*, 12.836 (*quod ait 'morem ritusque. s. adiciam' ipso titulo legis Papiriae usus est, quam sciebat de ritu sacrorum publicatam*) che ricorda una *lex Papiria* che, secondo lo studioso, sarebbe stata usata impropriamente per esprimere ciò che era comunemente indicato come *ius Papirianum*. La qualificazione della *lex* come *publicata* non avrebbe senso rispetto a una legge *rogata*, ma calzerebbe rispetto a una silloge di norme portata a conoscenza del pubblico in forma scritta. Analogamente SINI 1983, p. 165 ss. e 199, nt. 96; SANTORO 1998 (2009a), p. 402 ss., il quale ritiene che la raccolta intitolata *ius civile Papirianum* riflettesse la materia del *mos ritusque sacrorum*. Ne sarebbe una prova Verg., *Aen.*, 12.834 ss., e in particolare il commento di Serv. auct., *In Verg. Aen.*, 12.836 nel quale compare un richiamo a una *lex Papiria* che, nonostante l'imprecisa espressione usata dallo scoliaste, non sarebbe per lo studioso una legge comiziale, bensì una raccolta di leggi da identificarsi con lo *ius Papirianum*.

La prima troverebbe conferma in una testimonianza contenuta nel Digesto⁶⁰, in cui si richiama il commento allo *ius Papirianum* di Granio Flacco con specifico riferimento ai significati del termine *pellex*, a sua volta richiamato da Festo⁶¹ e fatto risalire, nella sua più antica accezione, a una *lex Numa*⁶², cui forse allude un passaggio di Macrobio⁶³ ove si trova un ulteriore rinvio all'espressione *ius Papirianum*⁶⁴.

La pubblicazione dell'opera sarebbe da ricondurre, seguendo le testimonianze delle fonti, tra l'ultima fase monarchica e l'inizio della repubblica (*contra* ALBANESE 1998 [2006], p. 636, il quale esclude che le parole *lex Papiria de ritu sacrorum publicata* possano intendersi come raccolta di leggi regie, ovvero sia come *ius Papirianum*); MANTOVANI 2003 [2012a], p. 290, che aggiunge alle testimonianze già indicate un passaggio di Stazio [Stat., *Silv.*, 5.3.290 s.]).

⁶⁰ D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad leg. Iul. et Pap.*): *libro memorialium Massurius scribit 'pellicem' apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granus Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακήν graeci vocant.*

⁶¹ Fest., *De verb. sign.*, s.v. *pelices* (Lindsay, 248).

⁶² Sull'episodio del ritrovamento degli scritti di Numa nel II secolo a. C. si veda PERUZZI 1973, p. 145 ss., il quale ritiene che questa notizia confermi che la disciplina numana si fondasse su norme scritte. La scrittura peraltro è anche il fondamento della riorganizzazione amministrativa realizzata dal sovrano sabino, come l'ordinamento dei limiti della proprietà fondiaria pubblica e privata – disciplina testimoniata da D. H., *Ant. Rom.*, 2.74.2 – e che Peruzzi riconduce a una *lex regia* che si aggiunge alla legge che avrebbe stabilito la sacertà per chi avesse rimosso i confini tra fondi. POCETTI 2009, p. 171, confronta il ruolo della scrittura delle leggi nel mondo greco, come emblema di 'democrazia', e l'analoga funzione a Roma delle leggi regie, delle leggi delle XII tavole, anche se qui si tratterebbe piuttosto di una 'laicizzazione' (cfr. anche POCETTI 1994, p. 13; SINI 1983, p. 18, sulla diffusione della scrittura in età monarchica). Cfr. STORCHI MARINO 1999, p. 163 ss., con analisi delle fonti che riportano la notizia e dalla quale emergerebbe il legame tra Numa e Pitagora.

⁶³ Macrobi., *Sat.*, 3.11.4. Sull'interpretazione del passo cfr. ALBANESE 1998 (2006), p. 627 ss.; SANTORO 1998 (2009a), p. 401 s. Il primo studioso esclude che il riferimento allo *ius Papirianum* possa qui riferirsi all'antica raccolta di *leges*, ma preferisce pensare a una trattazione su temi sacrali contenente problemi, soluzioni, esempi. Un'opera del tipo o forse proprio lo stesso *liber de iure Papiriano* di Granio Flacco. Così anche LAURENDI 2013, p. 183, immaginando però la circolazione di due testi: l'uno contenente le leggi regie, l'altro il loro commento realizzato da Granio Flacco.

⁶⁴ È stata ipotizzata l'identificazione di questa silloge con una *lex Papiria de ritu sacrorum* che, come scrive Servio (Serv. auct., *In Verg. Aen.*, 12.836), fu *publicata*, ovvero sia comunicata al popolo mediante affissione, in linea con la notizia di Dionigi (*contra* TONDO 1973, p. 47 s., che ritiene impropria la terminologia *titulus legis Papiriae* di Servio, in quanto *lex* sarebbe qui equivalente di *mos*, lo *ius Papirianum* quale silloge di norme numane, secondo la testimonianza di Dionigi). PAOLI 1946-47, p. 162 ss., ritiene poi che la *lex Papiria de ritu sacrorum* sia da identificare con la legge tribunizia ricordata da Cicerone nella *de domo sua* (49.127 s.) che vietava la *aedis, terrae, arae consecratio* in mancanza di una delibera della plebe (*video enim esse legem veterem tribuniciam, quae vetet iniussu plebis aedis, terram, aram consecrari*). La dottrina maggioritaria ha però escluso tale identificazione: cfr. DI PAOLA 1948, p. 639 s. nt. 23, il quale osserva che la legge citata da Cicerone si occupasse soltanto dello *ius publicum dedicandi* ed è da Cicerone tenuta distinta dallo *ius pontificum* (così TONDO 1973, p. 46; MANTOVANI 2003 [2012a], p. 289, nt. 22). Resta però da spiegare l'uso dell'espressione *ius Papirianum* per richiamare la legge Papiria. PAOLI, *ibidem*, 187 ss., ipotizza che Dionigi abbia sbagliato nel qualificare *ius Papirianum* le disposizioni applicative della *lex Papiria*, nei diversi adattamenti interpretativi dei pontefici al fine di registrare le manifestazioni della volontà popolare (*ius publice dedicandi*). Dal canto suo, Pomponio avrebbe descritto più esattamente lo *ius Papirianum* come una raccolta di leggi regie il cui contenuto avrebbe riguardato l'antichissimo *mos e ritus sacrorum*. La *lex Papiria* si sarebbe sostituita proprio al *mos* pontificale, fissando in maniera certa, probabilmente su impulso della plebe, secondo un processo simile a quello che portò alla legislazione decemvirale, le regole del diritto sacro in materia di *consecratio* dei luoghi (*ibidem*, 199). Sulla base di questi elementi che collocano il plebiscito in età assai risalente, la *lex Papiria* sarebbe precedente alla legge citata da Livio (9.46.7) la *lex (Papiria) de dedicatione templi araeve* del 304 a.C. (*ibidem*, p. 189 ss.). Lo storico patavino racconta che a seguito della *dedicatio* di Gneo Flavio venne votata una legge per cui nessuno poteva consacrare un tempio o un altare senza ordine del senato o della maggioranza dei tribuni della plebe. ROTONDI 1912, p. 234 s., ipotizza una successione di leggi, l'ultima delle quali avrebbe integrato la prima. DI PAOLA 1948, p. 634 ss., immagina una vicenda che parte dall'esigenza patrizia di controllare la *dedicatio* dei luoghi pubblici per arrivare all'affermarsi dello *iussu plebis* per la loro consacrazione, come testimoniato da Cicerone. Così anche FRANCHINI 2008, p. 192 ss. La *lex Papiria* descritta da Cicerone sarebbe da collocare in un'età precedente al 154 a.C., sulla base della stessa testimonianza di Cic., *De dom.*, 50.130, ma successiva alla legge attestata da Livio nel 304 a.C., ravvisando in quest'ultima legge la prima tappa verso il graduale riconoscimento della competenza,

La seconda raccolta – lo *ius civile Papirianum* – viene ricordata solo da Pomponio e, come sottolineato dall'aggettivo *civile*, raccoglierebbe le leggi curiate (o presunte tali) dei re romani, forse in materia di contratti e delitti – considerando fondata la notizia di Dionigi circa il *corpus Servianum* di norme sui contratti⁶⁵ – che la successiva emanazione delle leggi delle XII tavole avrebbe oscurato e relegato a relitto antiquario⁶⁶.

Si può parlare veramente di due tradizioni, o quando Pomponio testimonia l'esistenza della raccolta di leggi regie intende riferirsi, tra le altre, anche alle leggi di Numa in materia di diritto sacro? La verità è che abbiamo indizi talmente vaghi da consentire solo ricostruzioni altamente ipotetiche.

Nonostante la difficoltà interpretativa sul richiamo allo *ius Papirianum*, mi sembra in ogni caso evidente che il tema dello *ius certum* guidi la prima parte della riflessione di Pomponio sull'origine del diritto⁶⁷. Il giurista contrappone l'arbitrio dei primi re latini che governavano senza leggi certe alle leggi regie votate dal popolo a partire da Romolo sino alla cacciata dei Tarquini. È in questo momento che si torna, per la seconda volta – sottolinea Pomponio – all'incertezza del diritto.

4. La prima età repubblicana: le leggi delle XII tavole

Pomponio ricostruisce la vicenda che ha condotto alla *res publica* ricordando una *lex tribunicia* con la quale sarebbero stati cacciati i re etruschi, facendo cadere in disuso le leggi regie, con l'effetto di far ripiombare i Romani in un diritto incerto, rappresentato per lo più da alcune consuetudini piuttosto che da leggi:

D. 1.2.2.3 (Pomp. lib. sing. ench.): Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti⁶⁸ quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est.

conciliare e comiziale, in materia (TONDO 1973, p. 45 e nt. 124, considera la *vetus lex tribunicia* posteriore alla legge del 304 a.C.); da ultimo anche CAVALLERO 2018, p. 234 ss., il quale propone di leggere la differenza tra i due interventi normativi nell'uso tecnico dei termini usati da Cicerone nel descrivere la legge Papiria. Sulla *lex de dedicationibus* cfr. FIORENTINI 1988, p. 327 ss.; TATUM 1993, p. 324, secondo il quale la *lex Papiria* sarebbe da datare tra il 174 a.C. e il 154 a.C.

⁶⁵ D.H., *Ant. Rom.*, 4.43.1: ταῦτα δ' ὀρώντες οἱ δημοτικοὶ δίκαια πάσχειν αὐτοὺς ὑπελάμβανον καὶ ἐπέχαιρον ὑπ' εὐηθείας, ὡς ἐκείνοις μόνοις τῆς τυραννίδος βαρείας ἐσομένης, σφίσι δ' αὐτοῖς ἀκινδύνου. ἦκε δὲ κάκεινοις οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἐτιπλεῖω τὰ χαλεπά. τοὺς τε γὰρ νόμους τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας, καθ' οὓς ἐξ ἴσου τὰ δίκαια παρ' ἀλλήλων ἐλάμβανον καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῶν πατρικίων ὡς πρότερον ἐβλάπτοντο περὶ τὰ συμβόλαια, πάντας ἀνεῖλε: καὶ οὐδέτ' αὖ σανίδας, ἐν αἷς ἦσαν γεγραμμέναι, κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ ταύτας καθαιρεθῆναι κελεύσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς διέφθερεν. Ipotizza la dipendenza dello *ius Papirianum* dal *corpus Servianum* VALDITARA 2014, p. 29.

⁶⁶ Cfr. MANTOVANI 2003 (2012a), p. 290 s.; VALDITARA 2014, p. 24, 29, condividendo la lettura di Mantovani, sottolinea lo stretto collegamento tra i contenuti dello *ius civile Papirianum* e quelli delle XII tavole, enfatizzato dal legame tra Papirio e il decemviro Appio Claudio che si avvale dei consigli del primo (D. 1.2.2.36). LAURENDI 2013, p. 187, precisa che se di due serie di *leges regiae* si voglia parlare, si deve credere che ciò sia avvenuto in età repubblicana, perché in epoca arcaica difficilmente si sarebbero distinte in base ad un contenuto classificato come sacro o come civile.

⁶⁷ Cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 222.

⁶⁸ MANTOVANI 2012b, p. 397, propone *agi* in luogo di *uti*, secondo l'emendazione di Mommsen al ms. F che porta *ali*.

Nelle poche parole che sintetizzano il delicato momento del passaggio dalla monarchia alla repubblica, tutta l'attenzione del giurista è concentrata sugli strumenti che consentono di assicurare la certezza del diritto per i Romani. La peculiare prospettiva di Pomponio lascia emergere la contrapposizione tra le leggi votate nelle assemblee, e la consuetudine che non garantisce lo stesso livello di certezza delle prime.

In questo quadro si inserisce il riferimento a una legge tribunitia avente ad oggetto la cacciata dei re etruschi. Il cenno ha suscitato più di una perplessità⁶⁹. Sin dalla riflessione ottocentesca⁷⁰ la legge è stata collegata alla figura di Giunio Bruto, l'*actor regis eiciendi*, che Pomponio descrive come *tribunus celerum*⁷¹, oltre che primo console di Roma⁷². In qualità di comandante dei celeri, Bruto aveva la facoltà di convocare l'assemblea per votare sulla proposta di allontanare Tarquinio il Superbo da Roma⁷³. Dionigi di Alicarnasso descrive nel dettaglio la vicenda, facendo emergere chiaramente il ruolo svolto da Bruto come unico *civis* con una carica pubblica in grado di convocare l'assemblea per decidere la sorte del monarca etrusco⁷⁴. La deliberazione del popolo riunito di fronte a Bruto assume la veste di una legge proposta dal tribuno dei celeri⁷⁵: la *lex tribunitia* richiamata da Pomponio.

Grazie a questa legge⁷⁶ il popolo avrebbe deciso di privarsi dell'organo capace di proporre le leggi – l'unica fonte in grado di assicurare la certezza del diritto – e, così facendo, avrebbe

⁶⁹ ALBANESE 1978 (1991b), p. 1473, ritiene oscuro il cenno alla *lex tribunitia*.

⁷⁰ Cfr. SANIO 1867, p. 53 ss. Anche ROTONDI 1912, p. 189, nella descrizione della *lex Iunia de Tarquiniis exilio multandis*, scrive che Giunio Bruto, *tribunus celerum*, avrebbe proposto al popolo una legge che in virtù della sua carica sarebbe stata definita *lex tribunitia*. BERTOLINI 1888, p. 50 ss., ha messo in dubbio il potere di Bruto, in qualità di *tribunus celerum*, di convocare il popolo; VALDITARA 1989, p. 165 ss., in ragione di questa perplessità ha ritenuto che Bruto non fosse un *tribunus celerum* ma un *magister equitum*. Da ultimo, si veda la dettagliata disamina di BUR, LANFRANCHI 2022, p. 215 ss., che conferma la lettura tradizionale.

⁷¹ D. 1.2.2.15 (Pomp. lib. sing. ench.): *isdem temporibus et tribunum celerum fuisse constat: is autem erat qui equitibus praeerat et veluti secundum locum a regibus optinebat: quo in numero fuit Iunius Brutus, qui auctor fuit regis eiciendi*.

⁷² D. 1.2.2.24 (Pomp. lib. sing. ench.): *... indignatus, quod vetustissima iuris observantia in persona filiae suae defecisset (utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit, vindicias secundum libertatem dixisset in persona Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis coniurationem indicio suo detexerat)...*

⁷³ Cfr. Liv., *Ab urb. cond.*, 1.59.7: *quo simul ventum est, praeco ad tribunum celerum, in quo tum magistratu forte Brutus erat, populum advocavit... 10: his atrocioribusque, credo, aliis, quae praesens rerum indignitas haudquaquam relatu scriptoribus facilia subicit, memoratis incensam perpulit, ut imperium regi abrogaret exulesque esse iuberet L. Tarquinium cum coniuge ac liberis*.

⁷⁴ D. H., *Ant. Rom.*, 4.71.3 ss., spec. 6: τῶν γὰρ Κελερίων ἄρχων εἰμι, καὶ ἀποδέδοται μοι κατὰ νόμους ἐκκλησίαν, ὅτε βουλοίμην, συγκαλεῖν. ἔδωκεδὲ μοι τὴν ἀρχὴν ταύτην ὁ τύραννος μεγίστην οὖσαν ὡς ἡλιθίω καὶ οὐτ' εἰσομένω τὴν δύναμιν αὐτῆς οὐτ', εἰ γνοίην, χρησιμμένω: καὶ τὸν κατὰ τοῦ τυράννου λόγον πρῶτος ἐγὼ διαθήσομαι.

⁷⁵ Questo risultato viene confermato nel recente contributo di NASTI 2021, p. 173 ss., la quale ravvisa nella narrazione di Dionigi la fonte di Pomponio che avrebbe tradotto l'espressione greca τῶν Κελερίων ἄρχων con quella latina *tribunus celerum* (per la verità anche Livio usa l'espressione, cfr. nt. 73). Il giurista avrebbe tratto l'idea di una legge tribunitia in considerazione del ruolo ricoperto da Bruto al momento della riunione del popolo in assemblea. A me sembra che anche Livio, sebbene con minori dettagli, faccia riferimento ad una riunione del popolo dinanzi a Bruto, *tribunus celerum*. Non escluderei quindi la possibilità che, oltre a Dionigi, Pomponio abbia tenuto presente anche il racconto di Livio. O forse una fonte comune ai due storici, come per esempio Varrone (cfr. SANIO 1867, p. 54). Nella lettura di Nasti l'adesione alla narrazione di Dionigi, che sarebbe sostanzialmente favorevole alla monarchia, avrebbe significato anche l'adesione di Pomponio al principato quale forma di governo non più in discussione ai tempi in cui il giurista scriveva. Allo stesso modo, la centralità della legge nella narrazione di Dionigi avrebbe influenzato anche l'impostazione di Pomponio.

⁷⁶ Dubbi sulla natura di legge della *lex Iunia* sono espressi da LANFRANCHI 2012, p. 341, che non ritiene probante il solo uso del verbo *iubere* in Livio (cfr. *supra*, nt. 73).

reso nuovamente incerto il diritto⁷⁷. Mentre nei racconti di Livio e di Dionigi l'attenzione cade sul passaggio costituzionale, dal re ai due consoli, nella narrazione di Pomponio l'interesse è rivolto alle fonti di produzione del diritto. Pomponio, infatti, così come specifica che una legge tribunitia è alla base della modifica dell'assetto politico, sottolinea *a contrario* la perdita di rilievo delle leggi quale causa della situazione di incertezza del diritto che il ricorso all'*aliqua consuetudo*, in alternativa alle leggi, rende ancora più evidente.

Non è difficile leggere in questo espresso richiamo un rinvio all'antico *ius*, frutto dell'attività interpretativa dei pontefici che, come è noto, ha rappresentato la principale fonte di produzione del diritto nel periodo più risalente, svolgendo un ruolo fondamentale nella conservazione dei *mores maiorum*. Pomponio fa riemergere la rilevanza dell'antico *ius* patrizio, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica, ma si sbaglierebbe a ritenere che l'attenzione del giurista fosse rivolta agli aspetti politici di questo delicato momento. Piuttosto, l'interesse di Pomponio è catturato esclusivamente dagli strumenti di produzione del diritto in grado di assicurarne la certezza.

In questa prospettiva, egli non ritiene rilevante l'attività legislativa dei primissimi anni della repubblica: né le leggi rogate – penso soprattutto al pacchetto normativo di Valerio Publicola⁷⁸ – né le *leges sacrae* del 494 e del 492 a.C., significativa manifestazione della crescita del ruolo della plebe⁷⁹ che troverà nella redazione e nella pubblicazione delle leggi decemvirali la sua massima espressione nella vicenda di parificazione dei due ordini.

L'unico accenno alle deliberazioni della plebe si ha nel § 8, quando, conclusa l'esperienza del decemvirato legislativo, la plebe, a seguito della secessione⁸⁰, statui il proprio diritto attraverso i plebisciti. Da quel momento i plebisciti si accumularono in un blocco giustapposto⁸¹ alle *leges XII tabularum* sotto la denominazione complessiva di *leges sacrae*⁸², tanto che Pomponio li ricorda come fonte del diritto alternativa rispetto alla legge e a quest'ultima equiparati grazie alla *lex Hortensia* nel 287 a.C., che intervenne per superare le *multae discordiae* sulla portata dei plebisciti. La parificazione viene presentata da Pomponio come la soluzione a un problema di certezza del diritto circa la portata dei plebisciti nel rapporto con le leggi.

Usando questa chiave di lettura, non c'è dubbio che, in termini comparativi, la normativa decemvirale nella prima fase della repubblica sia maggiormente rappresentativa dello *ius certum*, rispetto alle leggi centuriate e a quelle sacrate, e si spiega dunque perché il filo della narrazione di Pomponio si sia fermato direttamente sulla votazione delle leggi decemvirali.

Il giurista sostiene che questa situazione di incertezza sarebbe durata quasi venti anni (§ 3), sino a quando fu istituito il decemvirato per la redazione delle leggi delle XII tavole:

⁷⁷ Cfr. NASTI 2021, p. 178.

⁷⁸ Cfr. ROTONDI 1912, p. 90 ss.; FIORI 1996, p. 340 ss.

⁷⁹ Cfr. FIORI 1996, p. 293 ss.; SERRAO 1973 (1974), p. 26 ss.; SERRAO 2006³, p. 83 ss.

⁸⁰ Non è possibile identificare con certezza quale fosse la secessione a cui il giurista fa riferimento: il termine *a quo* sono le XII tavole, il termine *ad quem* la *Lex Hortensia*.

⁸¹ Cic., *De leg.*, 2.7.18; *Pro Sest.*, 30.65; *De dom.*, 17.43; *Pro Tull.*, 20.47; *De off.*, 3.31.111.

⁸² Cfr. SERRAO 1981, p. 411 ss.

D. 1.2.2.4 (Pomp. lib. sing. ench.): Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus: quas in tabulas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi: datumque est eis ius eo anno in civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpretarentur neque provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret. qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus ideoque sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt: et ita ex accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum. quarum ferendarum auctorem fuisse decemviris Hermodorum quendam Ephesium exulantem in Italia quidam rettulerunt.

A prescindere dall'anomalia temporale dei venti anni che avrebbero separato la fine della monarchia dalla redazione delle XII tavole, il lungo § 4 del frammento comincia dalle ragioni che hanno spinto i Romani a prevedere la normativa decemvirale: la causa scatenante fu l'esigenza di ripristinare la certezza nell'uso del diritto, perduta nel periodo successivo alla fine dell'età monarchica. Venne così istituito un decemvirato legislativo con due obiettivi tra loro connessi: acquisire le leggi delle città greche e fondare Roma sulle leggi. Pomponio sintetizza icasticamente l'importanza della legge con l'immagine di Roma fondata sulle leggi, un τόπος in letteratura⁸³, richiamando il modello rappresentato dalle norme greche. I decemviri sono rappresentati da Pomponio, in accordo con la tradizione giuridica e letteraria, come una magistratura straordinaria con poteri supremi e *sine provocatione*, che esclude ogni altra magistratura⁸⁴. Come appare evidente, è la funzione tecnica a giustificare la straordinarietà della magistratura. Lo testimonia il richiamo alla figura del decemviro Appio Claudio che Pomponio annovera per la sua competenza giuridica tra i *plurimi et maximi viri* che hanno professato la scienza del diritto civile, dopo Papirio e prima dell'altro Appio Claudio⁸⁵. Nonostante ciò, Pomponio conferma il racconto delle fonti circa la responsabilità di Appio Claudio per i disordini che porteranno alla fine del decemvirato dopo l'iterazione per il secondo anno consecutivo della magistratura al fine di redigere le ultime due tavole⁸⁶, richiamando il notissimo episodio di Virginia⁸⁷.

Il lavoro di redazione delle norme è suddiviso in due tempi: nel primo anno il decemvirato scrive le norme, le fa incidere su tavole eburnee per esporle al pubblico, nel foro davanti ai rostri, ha il potere di correggerle, se ve ne fosse stato bisogno, e interpretarle. L'anno successivo, i decemviri scrivono le ultime due tavole a completamento del corpo legislativo.

⁸³ Cfr., rispetto alla fondazione o al consolidamento della città sulla base delle leggi, Verg., *Aen.*, 6.810-811 e analogamente Liv., *Ab urb. cond.*, 1.19.1, riguardo a Numa; Sen., *Apokol.*, 10.2, con riferimento ad Augusto; Plin., *paneg.*, 34.2, rispetto a Traiano (su tutto ciò cfr. DILIBERTO 2018, p. 95 ss.). Si possono aggiungere anche Sen., *Epist. ad Luc.*, 90.6, rispetto a Solone; Sil. It., *Pun.*, 15.533-334, che pone in connessione leggi, diritto, e fondazione materiale della città.

⁸⁴ Cfr. CASCIONE 2018, p. 14 ss.

⁸⁵ D. 1.2.2.35 s. (Pomp. lib. sing. ench.).

⁸⁶ Pomponio non fa riferimento a un secondo collegio di decemviri, ma a una continuazione dello stesso decemvirato l'anno successivo: si veda VON UNGERN-STERNBERG 2005², p. 79 ss.

⁸⁷ D. 1.2.2.24 (Pomp. lib. sing. ench.). Sulle vicende del decemvirato legislativo cfr. CASCIONE 2018, p. 11 ss.

L'andamento e i contenuti della narrazione di Pomponio ricordano un calco diffuso tra gli storici che, a parte qualche leggera differenza, viene riportato in maniera abbastanza uniforme, e che aiuta, per la maggiore attenzione ai dettagli, a fare luce su alcuni profili lasciati in ombra dal giurista o forse da qualche taglio compilatorio. Sia Dionigi⁸⁸ sia Livio⁸⁹ ricordano al termine dei lavori del primo decemvirato l'esposizione in pubblico delle prime dieci tavole⁹⁰ per raccogliere i suggerimenti dei privati cittadini e correggere eventualmente le norme, in maniera tale da adattare meglio alle esigenze della comunità romana, così che, scrive Livio⁹¹, il popolo romano avesse leggi tali da sembrare dettate più che approvate dal consenso generale. Finito questo lavoro di modifica e integrazione del testo normativo, Dionigi⁹² riferisce della richiesta dei decemviri di far approvare le leggi al senato prima e al popolo poi. Una volta approvate, le norme vennero incise su tavole bronzee e collocate nel foro. Livio⁹³ attesta soltanto l'approvazione nei comizi centuriati. Sul secondo decemvirato le tradizioni si differenziano: secondo Dionigi⁹⁴ il secondo decemvirato scrisse le ultime due tavole esposte anch'esse nel foro accanto a quelle già pubblicate; Livio invece, dopo una lunga parentesi dedicata alle implicazioni politiche legate al ruolo istituzionale del secondo decemvirato, ricorda che le leggi decemvirali, nella composizione definitiva, vennero incise nel bronzo ed esposte al pubblico dai consoli Valerio e Orazio⁹⁵ i quali, nel racconto di Diodoro Siculo⁹⁶, avrebbero addirittura completato la redazione delle leggi rimasta incompiuta per le discordie civili seguita dall'affissione ai rostri.

L'articolata procedura che porta eccezionalmente a una doppia pubblicazione delle norme, quantomeno di quelle delle prime dieci tavole – eburnee per Pomponio, ma verisimilmente bronzee o lignee⁹⁷ – esposte nel foro, prima e dopo l'approvazione popolare, fa emergere distintamente l'importanza del 'codice' decemvirale nel definire i rapporti e nel fissare le

⁸⁸ D. H., *Ant. Rom.*, 10.57.5 ss.

⁸⁹ Liv., *Ab urb. cond.*, 3.33 ss.

⁹⁰ Liv., *Ab urb. cond.*, 3.34.2 ss., testimonia una convocazione del popolo in assemblea per invitarlo a prendere visione delle norme esposte, favorendone la discussione e la correzione.

⁹¹ Liv., *Ab urb. cond.*, 3.34.5: *eas leges habiturum populum Romanumquas consensus omnium non iussisse latas magis quam tulisse videri posset.*

⁹² D. H., *Ant. Rom.*, 10.57.6-7.

⁹³ Liv., *Ab urb. cond.*, 3.34.6.

⁹⁴ D. H., *Ant. Rom.*, 10.60.5.

⁹⁵ Liv., *Ab urb. cond.*, 3.57.10: *priusquam urbe egrederentur, leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico posuerunt. Sunt qui iussu tribunorum aediles functos eo ministerio scribant.*

⁹⁶ Diod. Sic., *Bibl. hist.*, 12.26.1. Diversamente dalla distesa narrazione di Dionigi e di Livio, il racconto di Diodoro Siculo (Diod. Sic. *Bibl. hist.*, 12.23.1; 12.24.1 ss.) è molto più stringato e distingue il primo decemvirato che portò a termine la codificazione delle leggi, dal secondo decemvirato che invece non riuscì a concludere il proprio lavoro per la vicenda di Appio Claudio e Virginia.

⁹⁷ Sul materiale del supporto sul quale le norme furono pubblicate il dibattito è aperto. Nella sua interessante analisi MARAGNO 2012, p. 227 ss., giunge alla conclusione che l'unica conferma della notizia di Pomponio sulle tavole eburnee venga dalla letteratura bizantina che la studiosa dimostra essere tuttavia dipendente dal testo del giurista. Per spiegare il riferimento pomponiano, la studiosa ritiene plausibile l'esistenza, all'epoca del giurista, di edizioni 'celebrative' delle XII tavole, anche su supporto eburneo, che avrebbe indotto Pomponio a scambiare il presente con il passato. È probabile quindi che le tavole originarie fossero di legno – come risulta da Cass. Dio/*Zon.*, *Ann.*, 7.18 – o di bronzo – secondo Diod. Sic., *Bibl. hist.*, 12.26.1 e Liv., *Ab urb. cond.*, 3.57.10. Cfr. FERRARY 2009, p. 59 ss.; ECK 2015, p. 127 ss.; CASCIONE 2018, p. 23, e ora CASCIONE 2021, p. 93 e nt. 26.

regole all'interno della comunità romana. Cicerone, nel *de oratore*⁹⁸, fa pronunciare a Crasso un discorso sulla rilevanza dello *ius civile* nella formazione degli oratori, sottolineando il piacere che ne accompagna lo studio basato, tra le altre fonti, sulle XII tavole. Esse, oltre a fornire una testimonianza del diritto antico attraverso la riscoperta di vocaboli e di formulari desueti, hanno il merito di aver fondato la *scientia civilis*, occupandosi degli interessi e delle componenti della comunità romana (*civitatis utilitates ac partes*)⁹⁹. È per questo motivo che Crasso, nel comparare le XII tavole ai testi dei filosofi, ne esalta la rilevanza, pronunciando la celebre affermazione: *bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare*¹⁰⁰. Se si segue la ricostruzione di Cicerone, che verisimilmente corrisponde al comune sentire dei Romani della sua epoca, nelle leggi decemvirali trovano composizione, in vista di un superiore interesse, le *utilitates* di cui sono portatori i singoli gruppi politico-sociali (*partes*) della comunità. All'interprete moderno vengono immediatamente alla mente le lotte patrizio-plebee¹⁰¹ che – come testimonia il racconto annalistico della formazione del collegio dei decemviri e dei suoi lavori – sono alla base non solo della stessa legislazione decemvirale, ma anche di alcune specifiche disposizioni che rendono il *libellus* decemvirale *fons omnis publici privatique iuris*, secondo la famosa definizione liviana¹⁰². Esprimono il frutto del compromesso patrizio-plebeo le norme di diritto pubblico che riguardano garanzie costituzionali, quali il divieto di *inrogare privilegia*, la disposizione *de capite civis*, il divieto di *interficere* un *indemnatus*, il divieto di connubio tra patrizi e plebei, la disposizione sulla rilevanza dello *iussum populi* nella creazione del diritto¹⁰³. Sul versante privatistico, vale la pena ricordare il riconoscimento decemvirale dell'adattabilità della *mancipatio*¹⁰⁴ – ivi compresa la *mancipatio familiae* – alle esigenze delle parti che rappresenta lo strumento per estendere all'intera comunità romana la possibilità di modellare gli interessi dei privati secondo forme nuove in risposta a esigenze che, sorte già in ambito patrizio, avevano ricevuto una formalizzazione all'interno di quell'ambito elitario.

Le XII tavole fotografano dunque la comunità romana in un momento di passaggio dalla società patrizia, fondata sugli antichi *mores*, il cui peso si avverte ancora in molte disposizioni, a un nuovo equilibrio politico e sociale il cui perno ruota intorno all'individuo, al *pater familias*, ai gruppi che si vanno cementando a formare il *populus* e che premono per un corpo di leggi scritte che assicuri la certezza del diritto e l'uguale applicazione delle norme nei confronti di ogni *civis*¹⁰⁵. Si assiste a quello che è stato definito un mutamento di

⁹⁸ Cic., *De orat.*, 1.193.

⁹⁹ Cic., *De orat.*, 1.193.

¹⁰⁰ Cic., *De orat.*, 1.195.

¹⁰¹ Cfr. DE MARTINO 1972², p. 297 ss.; SERRAO 2006³, p. 90 ss.

¹⁰² Liv., *Ab urb. cond.*, 3.34.6.

¹⁰³ Cfr. CALORE 2018, p. 722 ss.

¹⁰⁴ Cfr. CURSI 2018a, p. 339 ss.

¹⁰⁵ SERRAO 1988 (2015), p. 167 ss.; SERRAO 1987 (1989), p. 279 ss.

paradigma¹⁰⁶: dal modello tipicamente romano, fondato sullo *ius*, si passa a quello greco e mediterraneo imperniato sulla *lex*¹⁰⁷. È ora la *lex* a creare lo *ius*, mediando gli interessi delle diverse componenti della comunità romana¹⁰⁸.

Già prima della redazione delle XII tavole, i rapporti commerciali e culturali che Roma intratteneva con i popoli del Mediterraneo dovevano aver diffuso la conoscenza delle forme di governo e della normazione delle diverse *poleis*, e in particolare di Atene. L'assetto di governo introdotto dalla legislazione soloniana potrebbe aver costituito un modello, prima che culturale o normativo, sociale, ingenerando un profondo processo di trasformazione della comunità romana che trova la sua espressione nelle XII tavole.

Ciò non significa necessariamente ritenere fondata la notizia veicolata dall'annalistica relativa all'ambasceria romana inviata ad Atene per studiare le disposizioni di Solone, o l'informazione di origine antiquaria della partecipazione di Ermodoro di Efeso alla redazione delle leggi decemvirali¹⁰⁹. Lo stesso Pomponio, nel presentare Ermodoro d'Efeso come *auctor*, ispiratore della normativa presso i decemviri, formula la notizia come una "notazione erudita"¹¹⁰, alludendo a una versione meno accreditata rispetto alla tradizione *vulgata*.

L'atteggiamento filoromano della dottrina più risalente¹¹¹, che ha rivendicato l'autonomia del diritto romano da quello greco etichettando come leggenda i due episodi, ha indubbiamente pesato in senso negativo. Abbandonando un simile preconcetto, una prospettiva di indagine più equilibrata porta a interpretare le testimonianze almeno come un indizio del collegamento tra le due comunità¹¹². A questo si aggiunge l'esame delle singole disposizioni che può offrire significativi elementi di valutazione. Basti pensare alle tradizionali somiglianze tra la legislazione soloniana e quella decemvirale – dalle norme in materia funeraria¹¹³, espressamente collegate da Cicerone alle analoghe leggi soloniane, alla norma sulle *sodalitates*¹¹⁴ o sul regolamento di confini¹¹⁵.

La redazione delle XII tavole ha rappresentato un evento epocale – parafrasando Pomponio, si potrebbe dire fondativo della comunità romana (*civitas fundaretur legibus*) –, sottolineato dall'esposizione delle tavole in un luogo facilmente accessibile a tutti, per garantirne

¹⁰⁶ SCHIAVONE 2005, p. 76.

¹⁰⁷ SCHIAVONE 2005, p. 77, scrive che nel V secolo *nomos* era un termine carico di ideologia, associandosi all'esperienza democratica che usa la scrittura come mezzo di comunicazione politica, garantendo certezza della conoscibilità e della stabilità.

¹⁰⁸ SERRAO 1973 (1974), p. 31 ss., il quale si sofferma sul carattere democratico della *lex*, in quanto espressione della capacità normativa del popolo, contrapposto al tradizionalismo dei *mores*, conservati dagli aristocratici.

¹⁰⁹ DUCOS 1978, p. 13 ss.

¹¹⁰ Così CASCIONE 2018, p. 7.

¹¹¹ VOLTERRA 1999, p. 175 ss. Sottolinea la resistenza della dottrina romanistica circa l'influenza culturale greca CANNATA 2012 (2014), p. 264.

¹¹² Con riferimento alla *koiné* mediterranea cfr. CRAWFORD 2011, p. 153 ss.; BURCKHARDT 2007, p. 1 ss.; LIEBS 2007, p. 87 ss.

¹¹³ CURSI 2018b, p. 703 ss.

¹¹⁴ FIORI 2018b, p. 681 ss.

¹¹⁵ MÖLLER 2018, p. 449 ss.

la massima pubblicità¹¹⁶. La pubblicazione delle norme decemvirali era destinata a risolvere un problema di certezza del diritto che, come è stato osservato¹¹⁷, sottendeva l'esigenza di garantire il ceto più debole. All'oralità patrizia dei *mores*, conservati dal collegio pontificale, si contrappone la parola scritta e proclamata della *lex* voluta dai plebei.

5. Dalle XII tavole allo *ius civile* e alle *legis actiones*

Approvate le leggi decemvirali, Pomponio descrive la successiva nascita dello *ius civile* e delle *legis actiones* tenendo presente, come è stato già sottolineato¹¹⁸, il modello dei *Tripertita* eliani:

D. 1.2.2.5 (Pomp. lib. sing. ench.): His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. haec disputat et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile. 6. Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret, certas sollemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est legitimae actiones. et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt. omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis. et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est. 7. Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro. augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum.

Il giurista racconta che l'approvazione delle norme delle XII tavole rese necessaria la discussione nel foro, sottolineando che il fenomeno riflette quanto naturalmente accade quando si richiede la competenza dei giuristi per l'interpretazione dei testi giuridici. Prosegue poi speci-

¹¹⁶ Il fatto stesso dell'esistenza delle leggi decemvirali, dell'esposizione in pubblico del diritto, sino a quel momento monopolio dell'interpretazione pontificale attraverso la segretezza più sul piano del fatto che del diritto, rappresenta secondo TALAMANCA 1988, p. 852, l'elemento di novità della codificazione decemvirale. Anche MANCINI 2018, p. 5, nt. 17, sottolinea questo profilo.

¹¹⁷ Cfr. SERRAO 1973 (1974), p. 28 ss.; BURDESE 1988, p. 425; SCHIAVONE 2005, p. 80 ss.

¹¹⁸ Cfr. *supra*, nt. 23.

ficando che la discussione pubblica divenne la fonte di un diritto, che pur non essendo scritto, venne raccolto dai giuristi e assunse il nome di *ius civile*. La denominazione è volutamente ampia – specifica il giurista –, diversamente dalle altre parti del diritto che vengono designate con specifici nomi propri. Al diritto civile si affiancarono, sempre sulla base delle leggi decemvirali, le azioni per la tutela processuale delle pretese dei privati: tali *actiones*, definite *legis actiones* o *actiones legitimae*, furono certe e solenni per creare modelli uniformi di tutela. In sintesi, conclude Pomponio, quasi nello stesso lasso di tempo nacquero *tria iura*: le leggi decemvirali, prima di tutto, dalle quali cominciò a *fluere* lo *ius civile* e su cui vennero composte le *legis actiones*. A questo punto il giurista precisa che sia la *scientia interpretandi* funzionale alla produzione del diritto civile, sia l'elaborazione dei formulari processuali (*legis actiones*) furono appannaggio del collegio dei pontefici per circa un secolo, sino a quando la loro competenza esclusiva venne superata dai giuristi laici. Pomponio riconduce la laicizzazione della giurisprudenza all'iniziativa dello scriba di Appio Claudio, Gneo Flavio, il quale consegnò al popolo il libro delle azioni composte in forma definitiva¹¹⁹ da Appio Claudio, e all'attività del *publice respondere* inaugurata da Tiberio Coruncario, prima del quale non risulta che nessuno avesse insegnato pubblicamente la scienza del diritto, conservando il diritto civile in segreto (*in latenti ius civile retinere*¹²⁰).

Il racconto è ricco di suggestioni ma anche di profili da chiarire.

Va innanzitutto sottolineato il confronto tra l'*interpretatio* giurisprudenziale, motore del diritto tardo-repubblicano e classico¹²¹, che Pomponio richiama per spiegare la *disputatio fori* successiva alla pubblicazione delle norme decemvirali. A ben vedere, quella che sembra una semplice attualizzazione del fenomeno antico, funzionale alla sua migliore comprensione, nasconde in realtà un più profondo rapporto causale tra la risalente *disputatio fori* e la successiva *interpretatio*. Al predicato '*necessarium*' per la *disputatio fori* corrisponde l'avverbio '*naturaliter*' riservato all'attività giurisprudenziale, a dire che l'iniziale 'necessità' della discussione nel foro per chiarire le norme decemvirali fece diventare 'naturale' l'intervento dei giuristi nell'interpretazione del diritto.

¹¹⁹ Giustamente SANTORO 2002 (2009b), p. 311 ss., solleva perplessità circa l'uso dei verbi usati da Pomponio per descrivere l'attività di Appio Claudio: *proponere* e *redigere ad formam* le *legis actiones*. Rileva lo studioso che *proponere* significa 'esporre', 'pubblicare' e che questa attività non solo sarebbe in contrasto con la successiva divulgazione di Gneo Flavio, ma anche con la successiva azione del *redigere ad formam* che dovrebbe logicamente precedere e non seguire la pubblicazione delle azioni. Per queste ragioni Santoro propone di emendare *proponere* in *componere*, nel senso di 'mettere insieme' le azioni per poi ridurle in formule scritte.

¹²⁰ D. 1.2.2.35 (Pomp. lib. sing. ench.).

¹²¹ In questo § 5, la distinzione tra *disputatio fori* generata dalle XII tavole e *interpretatio* che richiede l'autorità dei giuristi è ben delineata da Pomponio e non c'è motivo di ritenere, come invece FUHRMANN 1970, p. 80 ss., che l'uso del termine *interpretatio* sia un'anticipazione del fenomeno all'età decemvirale. Più avanti, nel § 6, Pomponio ricorda che nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione delle norme decemvirali la *scientia interpretandi* era competenza dei pontefici e, a mio avviso, accortamente non usa il termine *interpretatio* nel significato che acquisirà nell'uso tardo-repubblicano e imperiale. In ogni caso, come giustamente sottolinea NÖRR 1976 (2002), p. 209 s., il dato importante è la continuità dell'attività giurisprudenziale che, nella prospettiva di Pomponio, procede ininterrotta dalle XII tavole sino al suo presente.

In secondo luogo, il testo richiede uno sforzo interpretativo che concili la notizia della *disputatio fori*, quale fonte dello *ius civile*, con la parallela testimonianza dell'originaria attività di interpretazione pontificale delle norme decemvirali, coperta dal segreto. Senza ipotizzare l'ennesima incongruenza nel travagliato testo del giurista, si può ritenere, sulla scorta di un'intuizione di Schulz¹²², che Pomponio, richiamando la *disputatio fori*, abbia fatto riferimento alla discussione della causa che avveniva nella fase *apud iudicem* nel foro, secondo la disciplina introdotta dalle norme decemvirali (tab. 1.6-9). Si legge infatti che in mancanza di accordo delle parti sul luogo ove la questione dovesse discutersi, essa si sarebbe svolta nel Comizio o nel Foro¹²³. Se accediamo a questa lettura, non appare più incoerente il successivo richiamo all'interpretazione pontificale delle norme: le leggi delle XII tavole introducono la disciplina che prevede la discussione pubblica della controversia nella fase *apud iudicem*: su questa *disputatio* dei casi concreti si esercita l'attività interpretativa dei pontefici prima, dei giuristi laici poi.

A partire dalla pubblica discussione nel foro, si venne a formare un diritto non scritto che i *prudentes* misero insieme (*ius compositum*). Pomponio usa lo stesso verbo *componere* che aveva già impiegato per lo *ius civile Papirianum*, il riordino delle leggi regie realizzato da Papirio, e che userà ancora per lo *ius Aelianum*, la raccolta di *actiones* ordinate da Sesto Elio. Nel nostro caso, il verbo sottolinea la presentazione in forma ordinata dello *ius* ad opera dei giuristi. Diversamente dalle altre parti del diritto che hanno una denominazione propria, questo *ius* viene definito secondo la denominazione generica di *ius civile*.

Pomponio prosegue poi mettendo in connessione lo *ius civile* e le *legis actiones* che discendono dalle XII tavole con l'attività interpretativa svolta per circa cento anni dal collegio pontificale. Come è stato evidenziato, la vittoria plebea nell'aver ottenuto la scrittura nonché la pubblicazione delle norme decemvirali venne ridimensionata dalla necessità di coinvolgere la competenza tecnica dei patrizi, e in particolare dei sacerdoti, per l'interpretazione del dettato legislativo¹²⁴. I pontefici si ripresero dunque la scena proprio al fine di garantire la sopravvivenza della legislazione, sciogliendo la difficoltà di un testo che non avevano direttamente contribuito a creare, ma la cui complessità necessitava di un'interpretazione che adattasse la norma al caso concreto a livello sia sostanziale che processuale. La *scientia interpretandi* venne gelosamente custodita dai pontefici che, così facendo, contribuirono a creare i presupposti per

¹²² SCHULZ 1968, p. 43 e nt. 4, il quale, descrivendo il lavoro della giurisprudenza pontificale, ritiene che i pareri dei pontefici assicurassero la validità dell'atto suggerito. Se però – continua Schulz – più tardi ne fosse stata contestata la validità, una decisione autoritativa spettava al tribunale. Pur non essendo fondato su una tradizione antica genuina (l'espressione *disputatio fori* non sarebbe tecnica e non si incontrerebbe in altri scritti giuridici), scrive Schulz, il riferimento di Pomponio alla *disputatio fori* potrebbe rinviare alla discussione in tribunale. WIEACKER 1988, p. 564 e nt. 7, nel richiamare lo scetticismo di Schulz sulla fonte, riporta alcune testimonianze giuridiche e letterarie nelle quali il verbo *disputare* viene usato tecnicamente. Anche Wieacker raccorda il richiamo di Pomponio alla discussione processuale. Diversamente dalla ricostruzione di Schulz, mi sembra che, seguendo l'andamento logico della narrazione di Pomponio, la *disputatio* possa configurarsi come la fonte necessaria dell'*interpretatio* pontificale e non come lo strumento eventuale della verifica della bontà del parere del pontefice.

¹²³ Per il commento di tab. 1.6-9, rinvio a FIORI 2018a, p. 61 ss.

¹²⁴ Cfr. SCHIAVONE 2005, p. 91 ss.; SCHIAVONE 2012, p. 304 s., sul ruolo della giurisprudenza pontificale che sterilizza gli effetti delle XII tavole.

“il primato del sapere degli esperti rispetto alle norme provenienti dalle istituzioni politiche della città”¹²⁵.

Dopo una prima fase di monopolio pontificale, il diritto giurisprudenziale si laicizza divenendo prerogativa delle grandi famiglie della *nobilitas* repubblicana. Pomponio ne segue la vicenda, soffermandosi in particolare sulle prime opere composte tra il IV e il III secolo a.C. La scelta di evidenziare proprio questi episodi, accomunati dalla rilevanza del testo scritto nella formazione del diritto giurisprudenziale laico, lascia emergere un profilo di certezza del diritto legata alla divulgazione dei *responsa*. Il racconto inizia con il contributo di Appio Claudio Cieco, autore di un libro *de usurpationibus*, citato da Pomponio nel successivo § 36¹²⁶, che si può presumere contenesse una raccolta ordinata di formule processuali tratte dai libri pontificali¹²⁷ e che uno scriba di Appio Claudio, Gneo Flavio, figlio di un liberto, gli sottrasse e consegnò al popolo¹²⁸. Scrive Pomponio che il libro circolava con il titolo di *ius civile Flavianum*, nonostante Gneo Flavio, come nel caso di Papirio rispetto allo *ius civile Papirianum*, non vi avesse aggiunto nulla di suo, alludendo forse all'integrale recezione del libello di Appio Claudio *de usurpationibus* che, come precisa Pomponio nel § 36, non ci è pervenuto¹²⁹.

L'episodio segna un momento di forte rottura con la tradizione pontificale, spezzandone il monopolio. La via della laicizzazione e della divulgazione dello *ius civile* è ormai aperta e nella rappresentazione pomponiana l'ultima tappa è lo *ius Aelianum*: una serie di azioni che si aggiunsero alle precedenti e come queste tratte sempre dalla normazione decemvirale, create dal giurista Sesto Elio Peto Cato, autore noto per l'opera intitolata *Tripertita*, di cui riesce difficile stabilire il rapporto con lo *ius Aelianum*¹³⁰.

Lo *ius Aelianum*, diversamente dalle raccolte di Papirio e di Gneo Flavio, non viene definito da Pomponio *ius civile* – espressione cui il giurista attribuisce il significato generale di dirit-

¹²⁵ Cfr. SCHIAVONE 2005, p. 92 s.

¹²⁶ D. 1.2.2.36 (Pomp. lib. sing. ench.): *ab hoc Appius Claudius unus ex decemviris, cuius maximam consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc Appius Claudius eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic Centemmanus appellatus est, Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat: idem Appius Claudius, qui videtur ab hoc processisse, R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii.*

¹²⁷ Sulla coerenza del titolo del lavoro rispetto al suo contenuto, GUARINO 1981, p. 7 ss., ipotizza che il libro di Appio Claudio raccogliesse formulari processuali e che il titolo alludesse o al significato che il termine *usurpatio* aveva nel linguaggio degli oratori, noto ai giuristi, quale *usus frequens*, con riferimento all'uso delle azioni, oppure all'abuso (*usurpatio*) che le azioni avrebbero contrastato. Su quest'ultima linea, ricordando in particolare gli indizi che derivano dalla descrizione della figura di Appio Claudio nel § 36 del frammento dell'*enchiridion* con la decifrazione degli antichi formulari pontificali, D'IPPOLITO 1986, p. 55 ss.; così anche SCHIAVONE 2005, p. 99. SANTORO 2002 (2009b), p. 602 ss., tiene distinto il *liber de usurpationibus* dalla raccolta di *actiones* pubblicate da Gneo Flavio.

¹²⁸ Sulla vicenda e sulle fonti che ne danno testimonianza, cfr. SANTORO 2002 (2009b), p. 557 ss.

¹²⁹ SANTORO 2002 (2009b), p. 311, ritiene che, sebbene il racconto delle fonti sottolinei la sottrazione del libro ad opera dello scriba, troppi sarebbero i particolari relativi al titolo originale dell'opera di Appio Claudio, al suo contenuto, per non far pensare a una strategia orchestrata da quest'ultimo. Una simile rappresentazione delle fonti giuridiche e letterarie potrebbe rispondere, come è stato suggerito da SCHIAVONE 2005, p. 99 s., all'esigenza di addolcire i connotati anti-pontificali dell'azione di Appio Claudio.

¹³⁰ Cfr. WATSON 1973, p. 26 ss., ritiene che il Sesto Elio dei *Tripertita* sia diverso dal Sesto Elio dello *ius Aelianum*. Critico sull'ipotesi NÖRR 1976 (2002), p. 200.

to nato dal dibattito giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme. La scelta di Pomponio desta qualche perplessità¹³¹: proprio sulla base del significato che il giurista attribuisce allo *ius civile*, l'unica raccolta che ne avrebbe meritato la qualificazione è quella eliana in quanto frutto della riflessione di Sesto Elio. Infatti, né Papirio, né Gneo Flavio hanno proposto una propria interpretazione, rispettivamente delle leggi regie e delle *legis actiones* di Appio Claudio. Eppure, in questi ultimi due casi lo *ius Papirianum* è definito *civile* come lo *ius Flavianum*.

A meno di non accedere all'ipotesi dell'ennesima svista di Pomponio o di un compilatore, si potrebbe tentare una spiegazione della scelta del giurista basata sul significato di *nomen commune* attribuito da Pomponio allo *ius civile*. Il giurista descrive lo *ius civile* come una categoria residuale, la cui unica caratteristica è l'essere nato dall'*interpretatio prudentium*. Mentre le leggi delle XII tavole e le *legis actiones* hanno una specifica denominazione, quali *partes iuris*, lo *ius civile* raccoglie tutto ciò che non ha uno specifico *nomen*, acquistando tuttavia con il tempo e per giustapposizione con le altre parti nominate del diritto una sua specificità, quale *proprium ius civile [...] quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* (§ 12)¹³². In questa prospettiva, le raccolte di Papirio e di Gneo Flavio sono *ius civile*, non perché siano frutto di *interpretatio*, ma perché sono espressione di un diritto che, pur consistendo in un caso nelle *leges regiae*, nell'altro nelle *legis actiones*, ha assunto rispettivamente per la sistemazione di Papirio e per la pubblicazione ad opera di Gneo Flavio una veste che non ne consente la collocazione all'interno della specifica categoria propria. Di qui la denominazione generica di *ius civile*. Ragionando *a contrario* si potrebbe giustificare l'assenza della qualificazione *civile* rispetto allo *ius Aelianum*. Le formule delle *legis actiones* ivi contenute sono state elaborate direttamente dal giurista e pertanto il diritto che ne deriva ha un *nomen* specifico (*legis actiones*).

¹³¹ SANTORO 1998 (2009a), p. 412 ss., ipotizza che mentre nei primi due casi (*ius civile Papirianum* e *ius civile Flavianum*) vi sarebbe stata la comunicazione al popolo, in vista della funzione strumentale del diritto messo a disposizione dei *cives*, nell'ultimo (*ius Aelianum*), venuta meno la segretezza della giurisprudenza pontificale, la comunicazione al popolo non avrebbe più rivestito quel carattere di eccezionalità che aveva avuto anticamente e questo avrebbe escluso la qualificazione di *ius civile*. L'a. si interroga inoltre sul perché l'opera di Sesto Elio non sia stata qualificata *ius civile* nel significato più recente di *interpretatio prudentium*, sviluppatasi proprio a partire da Sesto Elio. La spiegazione proposta dall'a. è che proprio con l'opera di Sesto Elio si sarebbe venuta svolgendo l'*interpretatio* giurisprudenziale e che soltanto in un secondo momento si sarebbe estesa ai giuristi successivi, con il significato di *ius civile proprium*, consistente nell'*interpretatio*. L'ipotesi di Santoro, sebbene suggestiva, mi sembra difficile da accogliere per una serie di ragioni. Pur non escludendo che nell'accezione di *ius civile* come descritta da Pomponio, quale diritto nato dalla *disputatio fori*, quindi da una pubblica discussione dei casi, vi potesse essere un elemento di pubblicità, tale elemento non può essere escluso per lo *ius Aelianum* che Pomponio descrive come libro di azioni date al popolo. Non mi sembra fondata neppure la seconda spiegazione circa l'esclusione della denominazione di *ius civile* per l'opera di Sesto Elio, perché l'ipotesi contrasta con le testimonianze sulla rilevanza dell'attività del giurista nell'attività giurisprudenziale. Al contrario, TONDO, *Leges regiae*, cit., 33, ritiene arbitraria l'aggiunta pomponiana di *civile* a *ius Papirianum*, sull'esempio di *ius civile Flavianum*.

¹³² Nel successivo § 12 dove Pomponio elenca sistematicamente le *partes iuris*, oltre alla *lex*, alle *legis actiones*, al *plebiscitum*, al *magistratum edictum*, al *senatus consultum* e alla *constitutio* imperiale, il giurista ricorda il *proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*. L'*interpretatio* viene qui qualificata come *proprium ius civile* e non semplicemente come *ius civile*. La differenza è stata notata da SCHULZ 1968, p. 141, nt. 5, il quale conclude ritenendo il § 12 un "rozzo sommario post-classico di quel che precede", e minimizzata da BRETONE 1982², p. 228, secondo il quale i *nomina communia* e i *nomina propria* non sono separati da frontiere invalicabili e che pertanto il conflitto segnalato da Schulz è solo apparente.

6. La *lex* e lo *ius certum* nella narrazione di Pomponio

Al termine dell'analisi del lungo frammento dell'*enchiridion* nel quale Pomponio descrive l'*origo* e il *processus* del diritto nella fase più antica della storia di Roma, dalla monarchia all'età decemvirale, possiamo trarre qualche conclusione provvisoria circa l'idea di certezza del diritto che emerge dalla riflessione del giurista.

È stato già osservato¹³³ che il perno della riflessione di Pomponio sia proprio la certezza del diritto. Il giurista manifesta chiaramente questo intento riferendosi alla *lex certa* e allo *ius certum* che sarebbero mancati alle origini della comunità romana, nel periodo dei re di Alba Longa precedente al regno di Romolo. Quest'ultimo re inaugura un nuovo corso facendo votare alle curie alcune leggi che furono raccolte, insieme a quelle dei re che seguirono, nel libro di Papirio – lo *ius civile Papirianum*. Cacciati i Tarquini, per la seconda volta – sottolinea Pomponio –, i Romani cominciarono a far uso di un diritto incerto, basato su regole consuetudinarie più che sulla legge. È a questo punto che si rese necessaria l'istituzione dei decemviri per mettere per iscritto le leggi sulle quali si sarebbe fondata la comunità romana. Per consentirne la massima conoscenza, le leggi vennero pubblicate nel foro. A partire dalle norme si svilupparono sia lo *ius civile*, basato sulla *disputatio fori* i cui risultati vennero raccolti dai giuristi, sia i formulari delle *legis actiones*. L'interpretazione delle norme, nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione delle leggi decemvirali, fu monopolizzata dal collegio pontificale i cui pareri erano avvolti dal segreto. Il superamento di questa fase avvenne grazie all'atto rivoluzionario di Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio, che consegnò al popolo il libro di azioni scritto da quest'ultimo. Da questo episodio comincia la laicizzazione della giurisprudenza e la sua attività pubblica, all'insegna, anche in questo caso, della certezza del diritto.

Per il periodo successivo a quello di nostro interesse, il racconto di Pomponio segue lo stesso filo rosso della certezza del diritto: la *lex Hortensia* sulla parificazione dei plebisciti alle leggi fu votata per eliminare le discordie legate all'incerto ambito di applicazione dei plebisciti la cui origine, secondo il giurista, andrebbe collocata nella fase successiva alla pubblicazione delle XII tavole¹³⁴. La crescita demografica di Roma (*tanta turba hominum*), e dunque la difficoltà di riunire il popolo e la plebe nelle rispettive assemblee, obbliga secondo un nesso causale meccanicistico¹³⁵ a trasferire la funzione normativa del popolo e della plebe al senato, sempre al fine di garantire la certezza nella formazione del diritto, sicché tutto ciò che il senato avesse statuito nei *senatus consulta* veniva osservato¹³⁶. Nello stesso periodo, anche i magistrati contri-

¹³³ Cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 222 ss. Anche DUCOS 1984, p. 40 ss.

¹³⁴ D. 1.2.2.8 (Pomp. lib. sing. ench.): *deinde cum esset in civitate lex duodecim tabularum et ius civile, a essent et legis actiones, evenit, ut plebs in discordiam cum patribus perveniret et secederet sibique iura constitueret, quae iura plebi scita vocantur. mox cum revocata est plebs, quia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit et ea observari lege Hortensia: et ita factum est, ut inter plebis scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset.*

¹³⁵ Il processo quantitativo è alla base di una causalità meccanicistica, come sottolinea NÖRR 1976 (2002), p. 221.

¹³⁶ D. 1.2.2.9 (Pomp. lib. sing. ench.): *deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam reipublicae ad senatum deduxit: ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum.*

buirono alla formazione del diritto (*iura*), emanando editti che venivano esposti al pubblico, affinché tutti i cittadini si organizzassero, sapendo quali strumenti processuali i magistrati avrebbero concesso¹³⁷. Con il tempo, assecondando la tendenza a concentrare nelle mani di un numero sempre più ridotto di persone la produzione del diritto, si rese necessario che uno solo, il principe, assumesse decisioni con efficacia per tutti¹³⁸. A conclusione di questa parte sull'origine e lo svolgimento del diritto, Pomponio propone una sorta di quadro complessivo sulle fonti del diritto, all'insegna della garanzia dello *ius certum*, secondo un andamento cronologico che riflette quello seguito nella più distesa descrizione che precede: la legge, lo *ius civile* basato sull'*interpretatio prudentium*, le *legis actiones*, il plebiscito, l'editto dei magistrati, il *senatus consultum*, la *constitutio principis*¹³⁹.

Tornando alla rappresentazione pomponiana dell'origine del diritto, nel segmento temporale sino all'età decemvirale, la legge¹⁴⁰ – anche quella regia, appiattita in tutta evidenza sul modello della legge repubblicana – e in particolare la legislazione decemvirale, rappresenta il fulcro del sistema delle fonti, in quanto massima espressione del consenso popolare e dunque della conoscenza del diritto, completato dallo *ius civile* e dalle *legis actiones*. Rispetto a queste ultime due *partes iuris*, tuttavia, sarà necessario attendere la laicizzazione della giurisprudenza per far sì che venga garantita effettivamente la certezza del diritto.

Per comprendere appieno la narrazione pomponiana sulle fonti del diritto e il primato della legge sino all'età decemvirale, conviene confrontarla con le testimonianze di Cicerone, Tacito e di Gaio sul medesimo tema.

7. La *lex*: la prospettiva filosofica di Cicerone e la storia delle leggi di Tacito

Nel *de legibus* Cicerone, traendo ispirazione dai *Nomoi* di Platone¹⁴¹, affronta il tema dell'ordinamento della *res publica*, nella prospettiva di una rifondazione istituzionale e sociale, basata sulle tradizioni dei padri e sui principi universali del diritto naturale di matrice stoica.

¹³⁷ D. 1.2.2.10 (Pomp. lib. sing. ench.): *eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaere re quisque dicturus esset seque praemuniret, edicta proponebant. quae edicta praetorum ius honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat.*

¹³⁸ D. 1.2.2.11 (Pomp. lib. sing. ench.): *novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterant): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset.*

¹³⁹ D. 1.2.2.12 (Pomp. lib. sing. ench.): *ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebiscitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur aut senatus consultum, quod solum senatu constituyente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est, ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur.*

¹⁴⁰ BUR, LANFRANCHI 2022, p. 219 s., che richiamano MANTOVANI 2018, p. 37, sulla legge quale *origo* del diritto e superamento del caos iniziale.

¹⁴¹ Cfr. HENTSCHKE 1971, p. 118 ss.; DYCK 2004, p. 12 ss.; CANCELLI 2008³, p. 1 ss., il quale non esclude che vi possa essere stata un'influenza diretta anche delle opere di Crisippo e di Antipatro. In generale sull'influenza greca nella riflessione tardo-repubblicana sulla legge cfr. DUCOS 1984, p. 225 ss., 277 ss.

Come il modello greco, anche il *de legibus*, secondo l'ipotesi oggi più accreditata¹⁴², va letto in connessione con il *de re publica*: non solo quanto ai tempi di elaborazione delle due opere, ma anche rispetto all'affinità dei contenuti. Cicerone richiama l'attenzione sull'assetto politico e sociale dell'antica comunità romana, rappresentandolo come un modello cui tendere per superare le difficoltà contingenti. L'opera infatti è stata probabilmente scritta negli ultimi anni Cinquanta, in un momento particolarmente delicato per le sorti della repubblica. L'interesse per il bene comune e non del singolo individuo, il recupero delle tradizioni politiche, morali, religiose della Roma dei padri combinato con l'influsso della filosofia greca, portano Cicerone a codificare i fondamenti del diritto e della comunità romana.

Di ispirazione stoica è l'idea che la legge naturale si identifichi con la ragione divina che governa il mondo, definita come *iuris principium, ratio summa, insita in natura*, che ordina ciò che si deve fare, proibendo ciò che non va fatto¹⁴³. Questa *ratio* lavora a due livelli tra loro connessi: essa è *naturae vis, mens ratioque prudentis, iuris atque iniuriae regula*, nella definizione della *lex* conservata nel *de legibus*¹⁴⁴; ed è allo stesso tempo il fondamento della comunità nel *de republica*¹⁴⁵. La concezione metafisica della legge, concepita come qualcosa di eterno che regge l'universo con la sapienza dei suoi ordini e divieti¹⁴⁶ e che viene prima di qualsiasi legge scritta, deve tuttavia essere calata nel concreto delle dinamiche sociali. È per questo che Cicerone si preoccupa di usare un linguaggio comprensibile ai più, definendo legge la norma che sancisce per iscritto ciò che viene ordinato o vietato¹⁴⁷. Portando il discorso sulla comune radice, l'ordine razionale universale che governa la natura e gli uomini, Cicerone cerca di eliminare la distanza tra legge di natura e diritto positivo¹⁴⁸. Ciò che emerge dall'opera è – come è stato notato – “la constatazione della coincidenza fra il diritto positivo romano e quel diritto generale, universalmente valido che è rappresentato dalla legge di natura”¹⁴⁹.

¹⁴² Fondamentale in questo senso SCHMIDT 1969, p. 282 ss.; SCHMIDT 2001, p. 7 ss., il quale immagina un originario disegno comune alle due opere poi differenziatesi negli scritti che conosciamo in linea con una decisione assunta tra il 53 e il 51 a.C.; RAWSON 1973, p. 335 ss.; PERELLI 1990, p. 113; NARDUCCI 1992, p. 144; FONTANELLA 2012, p. 3 s.; DYCK 2004, p. 5 ss.; CANCELLI 2008³, p. 6 ss., che riporta il dibattito dottrinale tra i sostenitori della tesi maggioritaria che ritiene l'opera composta tra la primavera del 52 e quella del 51 a.C., e altri autori che invece sostengono che il *de legibus* sarebbe stato scritto negli ultimi mesi di vita di Cicerone, fondando la loro ipotesi per lo più sull'incompletezza del dialogo, sul silenzio dell'autore (cfr. ROBINSON 1940, p. 524 ss.; GRILLI 1990, p. 175 ss.). Argomenti che, tuttavia, come sottolinea Cancelli, appaiono insufficienti a fronte delle testimonianze positive sulle quali poggia la prima ipotesi: tutti i riferimenti a eventi pubblici e personali sono infatti ricompresi tra il 58 e il 52 a.C.

¹⁴³ Cic., *De leg.*, 1.6.18.

¹⁴⁴ Cic., *De leg.*, 1.6.19.

¹⁴⁵ Cic., *De rep.*, 3.22.33.

¹⁴⁶ Cic., *De leg.*, 2.4.8; 2.5.11.

¹⁴⁷ Cic., *De leg.*, 1.6.19.

¹⁴⁸ Cfr. RAWSON 1973, p. 340 ss.; PERELLI 1990, p. 121 ss., in particolare sul mancato superamento della contrapposizione fra legge di natura e diritto positivo all'interno dell'opera; NARDUCCI 1992, p. 146 s.; FONTANELLA 2012, p. 6 ss.; CANCELLI 2008³, p. 13 ss.

¹⁴⁹ FERRERO 1974, p. 23, con riferimento a Cic., *De leg.*, 2.25.62.

Il diritto positivo è dettato all'uomo dalla natura, il che dovrebbe evitare il rischio di regole arbitrarie o ispirate a ragioni di convenienza¹⁵⁰. Nella disamina delle leggi umane, il discorso si fa concreto: Cicerone prende ad esempio le norme funerarie contenute nelle XII tavole, le leggi dei *maiores*, che giudica positivamente perché vi riconosce la continuità con il diritto naturale¹⁵¹. Le antiche leggi erano inoltre custodite in archivi sorvegliati da magistrati, come accadeva anche in Grecia, garantendo in questo modo la conoscibilità e la certezza del testo normativo. Esigenze che, nel momento in cui scrive, Cicerone non ritiene siano più garantite per la mancanza di documenti ufficiali depositati presso i pubblici archivi¹⁵². Sappiamo dallo stesso Cicerone¹⁵³ che le proposte di legge venivano promulgate e depositate nell'erario, ma nulla si dice rispetto alla pubblicazione del testo di legge approvato o alla sua conservazione in archivi ufficiali.

¹⁵⁰ Analogamente Cic., *Pro Cluent.*, 57.155: *quoniam omnia commoda nostra, iura, libertatem, salutem denique legibus obtinemus, a legibus non recedamus, simul et illud quam sit iniquum cogitemus, populum Romanum aliud nunc agere, vobis rem publicam et fortunas suas commisisse, sine cura esse, non metuere ne lege ea quam nunquam ipse iusserit et quaestione qua se solum liberum-que esse arbitretur per paucos iudices astringatur.*

¹⁵¹ Cic., *De leg.*, 2.25.62.

¹⁵² Cic., *De leg.*, 3.20.46: *legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt: a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos nomophylaces creabantur, nec ei solum litteras (nam id quidem etiam apud maiores nostros erat), sed etiam facta hominum observabant ad legesque revocabant. 47. Haec detur cura censoribus, quandoquidem eos in re publica semper volumus esse. Apud eosdem, qui magistratu abierint edant et exponant, quid in magistratu gesserint, deque iis censores praeiudicent... 48. Nam, ut modo a te dictum est, leges a librariis exigi, sic animadverto plerosque in magistratibus ignorazione iuris sui tantum sapere quantum apparitores velint.* Il testo mi sembra piuttosto chiaro: Cicerone sostiene che a Roma non è prevista alcuna conservazione delle leggi, tanto che le leggi sono quelle che vogliono i nostri scrivani (gli *apparitores* sono ausiliari dei consoli, tra questi anche *scribae* [cfr. DE MARTINO 1972², p. 409]): “le andiamo a chiedere ai copisti e non abbiamo nessun documento pubblico custodito in atti pubblici. I Greci agirono con maggiore diligenza, presso di loro si nominavano dei custodi delle leggi, che non solo custodivano il testo autentico (come si faceva presso i nostri atenati) ma osservavano anche le azioni degli individui e li richiamavano all'osservanza delle leggi. Questo incarico dovrebbe essere affidato ai censori, dal momento che noi vogliamo che essi siano sempre presenti nella *res publica*. Quelli che escono da una magistratura dichiarino ed esponano presso i censori ciò che essi hanno compiuto durante la magistratura, e i censori ne diano un giudizio preliminare [...] Come tu prima hai detto che noi andiamo a chiedere le leggi dai copisti, così ritengo che la maggior parte dei magistrati, per ignoranza delle leggi, ne sappia soltanto quello che vogliono i loro scrivani”. Non mi sembra che da questo testo si possa desumere la conservazione delle leggi votate presso l'erario in età tardo-repubblicana. Questo è invece quanto sostiene GAGLIARDI 2009, *online*, ritenendo che “la custodia delle leggi non era affidata a magistrati, bensì ai semplici ufficiali subalterni dei questori, gli *apparitores*...”. A me non sembra che Cicerone indichi gli *apparitores* come depositari dei testi delle leggi votate. Piuttosto, l'assenza di pubblici archivi fa sì che gli scrivani, ausiliari dei consoli, conservino i testi delle leggi (promulgate, votate?) e che i magistrati si rivolgano a loro per trarre informazioni sulle leggi. Un'ulteriore conferma si ricava poi dal confronto con il regime greco, corrispondente a quello degli antichi, che invece prevedeva pubblici custodi delle leggi. Minimizza il problema logistico della conoscibilità delle leggi MANTOVANI 2021, p. 381 s., affermando al contrario che i Romani avrebbero praticato un'intensa attività di comunicazione dei testi normativi attraverso soprattutto molteplici scritture esposte. Mi sembra dimostrare il contrario la preoccupazione di Cicerone per l'*iter* legislativo che non assicura la pubblicazione del testo approvato, posto che la pubblicazione su tavole è residuale, riservata soprattutto alle *leges datae* e a leggi di particolare rilievo, come quelle decemvirali. Questa scarsa conoscenza delle leggi potrebbe concorrere nella valutazione di Cicerone circa la *multitudo legum*: senza voler negare il senso dell'affermazione di Cicerone, non è da escludere che la percezione dell'enorme quantità di leggi possa essere influenzata dall'incertezza circa la loro esistenza che altera la consistenza del quadro normativo. Sulla parziale rilevanza del deposito e della pubblicazione degli atti comiziali, cfr. NOCERA 1940, p. 187 ss.

¹⁵³ Cic., *De leg.*, 3.4.11: *qui agent, auspicia servanto, auguri publico parento, promulgata proposita in aerario condita habento...*

In considerazione di questi silenzi, la dottrina maggioritaria¹⁵⁴ ha ritenuto che i Romani non avessero previsto per l'entrata in vigore di una legge una formalità corrispondente alla moderna pubblicazione del testo approvato. A rendere noto il testo legislativo valeva la formalità della *promulgatio* del progetto che doveva restare esposto per un *trinundinum* e non poteva subire alterazioni prima dell'approvazione. La *lex Caecilia Didia* del 98 a.C. avrebbe fissato il termine del *trinundinum* tra la *promulgatio* e la votazione della legge e più tardi, nel 62 a.C., la *lex Iunia Licinia de legum latone* avrebbe previsto anche il deposito all'*aerarium*¹⁵⁵ del progetto di legge di fronte ad almeno un testimone, onde evitare possibili alterazioni del testo¹⁵⁶. È stata già segnalata l'inadeguatezza di questo sistema di pubblicità per la conoscenza certa delle leggi: sebbene infatti il progetto non potesse essere modificato dopo l'esposizione, esso avrebbe potuto essere ritirato o non votato nei comizi¹⁵⁷.

Una procedura equivalente alla moderna pubblicazione è testimoniata invece, soprattutto nel periodo più antico, per le leggi e gli atti più importanti che venivano esposti al pubblico in maniera duratura: rientrano in questo novero le leggi regie, il calendario, i regolamenti dei templi, le leggi delle XII tavole, i trattati internazionali¹⁵⁸.

¹⁵⁴ A cominciare da MOMMSEN 1858 (1907), p. 290 ss., seguito da ROTONDI 1912, p. 167 ss.

¹⁵⁵ Cfr. AMPOLO 1983, p. 14, ricordando che prima del 78 a.C., anno di costruzione del *tabularium*, le leggi erano conservate nei templi (*aedes Saturni*, a partire dal V secolo per i testi delle leggi; il tempio di Cerere sull'Aventino per plebisciti e *senatusconsulta*), sul Campidoglio e privatamente. Ampolo riporta l'elenco delle leggi scritte su supporti bronzei o simili (cfr. anche SCHWEGLER 1867, pp. 18-21). CULHAM 1984, p. 15 ss., lascia emergere un quadro piuttosto articolato circa il deposito e la conservazione di documenti ufficiali: in origine sarebbe stato usato l'*aerarium Saturni* sul Campidoglio, anche se non era da considerarsi un vero e proprio archivio di Stato, poi si sarebbe passati al *tabularium*, ove era possibile conservare e consultare i documenti. Cfr. anche CRAWFORD 1996, p. 25 ss., per uno sguardo d'insieme.

¹⁵⁶ Ho seguito la ricostruzione di ROTONDI 1912, p. 335 e 383 s. (analogamente DUCOS 1984, p. 110 ss.; GAGLIARDI 2009, online; FERRARY 2012a, p. 12 ss.). Di diverso avviso LANDUCCI 1896, p. 122 ss., il quale ritiene che la *lex Iunia Licinia de legum latone*, nel confermare le disposizioni della *lex Caecilia Didia* – che stabiliva il termine di tre *nundinae* tra la *promulgatio* e la votazione della legge, nonché il deposito del progetto presso l'erario –, avrebbe previsto che una copia di ciascuna legge votata fosse depositata presso l'erario di fronte ad almeno un testimone. Lo stesso autore riconosce l'assenza di fonti che attestino il deposito del progetto presso l'erario (*ibidem*, p. 144 e nt. 64), mentre richiama alcune testimonianze, anche se non decisive, a sostegno dell'ipotesi del deposito presso l'erario del testo di legge approvato a partire dalla legge *Iunia Licinia* (*ibidem*, 146). Secondo Landucci, dunque, la pubblicazione della legge sarebbe stata realizzata, da una parte, dal deposito del testo votato all'erario (sulla base di una peculiare interpretazione della legge Licinia); dall'altra, qualora non si accogla tale lettura della norma, dalla *promulgatio* o pubblica esposizione del progetto di legge, dalla sua votazione in assemblea e dalla *renuntiatio* del magistrato dopo la votazione che in ogni caso avrebbero assicurato la pubblica conoscenza della legge (*ibidem*, 122, nt. 10).

¹⁵⁷ Con la conseguenza che, come evidenzia ROTONDI 1912, p. 167 ss., questo difetto avrebbe reso di fatto monopolio delle classi dirigenti la cognizione piena dei testi normativi, soprattutto delle molteplici e complicate riforme del diritto pubblico. ROTONDI, *ibidem*, p. 169 s., sostiene che la copia del progetto di legge depositata all'erario, dopo l'approvazione, veniva diffusa dagli scribi questori (*librarii* ricordati da Cic., *De leg.*, 3.20.46).

¹⁵⁸ MOMMSEN 1858 (1907), p. 290 ss., inserisce nell'elenco le leggi regie, il calendario, i regolamenti dei templi (in particolare il regolamento del tempio e delle feste di Diana aventinense attribuito da D. H., *Ant. Rom.*, 4.26 a Servio), la *lex Pinaria Furia de mense intercalari*, la *lex Icilia de Aventino publicando*, le leggi delle XII tavole (Diod. Sic., *Bibl. hist.*, 12.26; Liv., *Ab urb. cond.*, 3.56; D. H., *Ant. Rom.*, 10.60; D. 1.2.2.4 [Pomp. *lib. sing. ench.*]), oltre ai trattati internazionali (il patto tra Romani e Latini Cic., *Pro Balb.*, 23.53; Liv., *Ab urb. cond.*, 2.33.9; D. H., *Ant. Rom.*, 6.95). PERUZZI 1973, p. 93 ss., 175 ss., ricorda la pubblicazione su tavole di quercia degli ordinamenti di Numa Pompilio ad opera di Anco Marcio (D. H., *Ant. Rom.*, 3.36.4); i cippi in pietra su cui furono scolpite le *indutiae* concluse da Romolo con gli abitanti di Veio (D. H., *Ant. Rom.*, 2.55.6; Liv., *Ab urb. cond.*, 1.15.5; Cass. Dio/Zon., *Ann.*, 7.4); i cippi con i patti della lega sabina sotto il regno di Tullo Ostilio (D. H., *Ant. Rom.*, 3.33.1) e poi gli annali dei pontefici esposti in una parte della *regia* accessibile al pubblico

Sullo sfondo della dialettica tra il piano universale della legge di natura e quello particolare, del diritto umano, Cicerone si sofferma sul problema della certezza del diritto legato all'effettiva conoscibilità dei testi di legge. È quest'ultimo un tema ricorrente nella riflessione di Cicerone: in altri luoghi delle sue opere¹⁵⁹ egli lamenta l'ipertrofia legislativa dei Romani¹⁶⁰, rinnovando la preoccupazione per l'effettiva conoscenza delle norme al fine di garantire un diritto certo¹⁶¹.

Una preoccupazione simile, mista a sdegno, caratterizza l'approccio di Tacito nell'affrontare il tema della legge, o meglio della degenerazione delle leggi. Negli *Annales*, mosso dal disagio causato dal proliferare delle norme e dal loro impatto negativo sulla società civile, lo storico si sofferma sui *principia iuris* – espressione che ricorda il *principium iuris* ciceroniano del *de legibus* – e sulle circostanze che hanno condotto alla *multitudo infinita ac varietas legum*¹⁶² dei Romani. Tacito scrive una vera e propria storia delle leggi¹⁶³ che sarebbero nate

(Cic., *De or.*, 2.12.52 s.). Cfr. anche LANDUCCI 1896, p. 123; TONDO 1973, p. 12 s., sull'uso normale della scrittura in età monarchica, da Numa Pompilio definito da Cic., *De rep.*, 5.2.3 *legum scriptor*, a Servio Tullio che avrebbe fatto incidere su tavole ed esporre nel foro la propria produzione normativa. Sulla diversa fruizione della scrittura di un testo normativo in supporti quali cippi o tavole (bronzee), cfr. POCETTI 2009, p. 175 e nt. 22. I cippi opistografi sono normalmente esposti in luoghi pubblici, le tavole sono custodite in teche, o in luoghi di minore frequentazione e hanno una valenza politica o religiosa (la *tabula dealbata* come registro cronachistico pontificale o le tavole di bronzo come supporto per la registrazione di trattati e di decreti). Da ultimo LAURENDI 2013, p. 27 ss., sulla formulazione scritta delle *leges regiae* legata alla probabile diffusione della scrittura a Roma già nel VII-VI secolo a.C. (forse già nell'VIII), anche grazie all'influenza culturale etrusca precedente alla monarchia etrusca.

¹⁵⁹ Cic., *Pro Sest.*, 25.55: *legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum vero quae promulgatae fuerunt*; 51.109: *leges videmus saepe fieri multas*; Cic., *Pro Balb.*, 8.21: *tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt*. Da Cicerone dipenderebbe anche il famoso *excursus* di Tacito sulla storia della legislazione romana in *Ann.* 3.25.2, giustificato dalla ricerca delle cause per cui le leggi, nella loro *multitudo e varietas*, erano diventate causa di malessere sociale, anziché rimedio, nella riflessione di MANTOVANI 2012c, p. 716 s. (con precisazioni MANTOVANI 2022, p. 341 s.). Sulla moltiplicazione delle leggi e sul potenziamento del ruolo popolare nella costruzione del diritto cfr. DUCOS 1984, p. 154 ss.; CUENA BOY 2007, p. 12 ss.

¹⁶⁰ Cui fa eco l'immagine dell'immenso cumulo di leggi repubblicane sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, proposta da Livio (3.34.6).

¹⁶¹ A questa situazione di incertezza normativa sono da ricondurre, come sottolinea MANTOVANI 2012c, p. 714, il progetto di Cesare, ricordato da Svetonio (*Suet.*, *Vita Iul.*, 44.1-4) di conferire certezza al diritto civile raccogliendo in pochissimi libri l'enorme e disordinata mole di leggi esistenti. Sul punto cfr. anche STARACE 2018, p. 174 ss., 190 ss.

¹⁶² Tac., *Ann.*, 3.25.

¹⁶³ Tac., *Ann.*, 3.26-28: *vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, scelere eoque sine poena aut coercionibus agebant. neque praemiis opus erat cum honesta suo apte ingenio peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum vetabantur. at postquam exui aequalitas et pro modestia ac pudore ambitio et vis incedebat, provenere dominationes multosque apud populos aeternum mansere. Quidam statim aut postquam regum pertaesum leges maluerunt. hae primo rudibus hominum animis sim-plices erant; maximeque fama celebravit Cretensium, quas Mino, Spartanorum, quas Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitores iam et plures Solo perscripsit. nobis Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque quaedam a Tullo et Anco. sed praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit quis etiam reges obtemperarent. 27. Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitisquae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi illicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt... 28. ...sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quis pace et principe uteremur. acriora ex eo vincla, inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia teneret. sed altius penetrabant urbemque et Italiam et quod usquam civium corripuerant, multorumque excisi status. et terror omnibus intentabatur ni Tiberius statuendo remedio quinque consularium, quinque et praetoriis, totidem et cetero senatu sorte duxisset apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in praesens levamentum fuere.*

per arginare la prepotenza dei re, intervenuta dopo una fase mitica, in cui gli uomini vivevano senza infamia né delitti, perseguendo naturalmente il bene e l'onesto¹⁶⁴. Questa origine viene rappresentata come una costante presso tutti i popoli: si va dalle primitive leggi dei Cretesi e degli Spartani a quelle più raffinate degli Ateniesi, scritte da Solone, per arrivare ai Romani in origine sottoposti all'arbitrio di Romolo, poi vincolati alla religione da Numa, governati da Tullo Ostilio e Anco Marcio con norme sporadiche, che diventano un corpo ordinato di leggi a cui sono sottoposti gli stessi re solo grazie a Servio Tullio. Dopo la cacciata dei Tarquini, nell'età repubblicana, l'unico esempio positivo di normazione è rappresentato dalle leggi delle XII tavole, per la redazione delle quali furono nominati i decemviri che, raccolte le migliori norme vigenti in ogni paese¹⁶⁵, misero insieme XII tavole di leggi, considerate *finis aequi iuris*, una sorta di ultimo baluardo del diritto giusto¹⁶⁶. Le leggi che seguirono, infatti, per quanto siano state talvolta create per punire i delitti, più spesso nacquero da un atto di violenza, generato dalle discordie tra le classi, dalla brama di conquistare onori illeciti o di cacciare in esilio uomini egregi. Gli ultimi difficili anni della repubblica sono descritti attraverso le figure di personaggi eminenti – i Gracchi, Silla, Lepido, Pompeo – e i loro atti di normazione¹⁶⁷. L'epilogo del rapido *excursus* sta nell'amarezza per l'assenza di norme generali, sostituite da provvedimenti *ad personam*, tanto più numerosi quanto più la repubblica si trovava in preda alla corruzione¹⁶⁸. Con Augusto sembrerebbe aprirsi una nuova fase perché consegnò ai Romani le leggi che consentirono loro di vivere in pace¹⁶⁹. Tuttavia, la perversa applicazione di alcune leggi augustee, in particolare quelle in materia matrimoniale, favorendo la delazione senza migliorare la disaffezione per i matrimoni e la procreazione¹⁷⁰, obbligò Tiberio a intervenire per sciogliere alcuni intricati passaggi della legge, regalando ai cittadini un po' di sollievo. Parole pesanti, quelle di Tacito, sulla legislazione soprattutto tardo-repubblicana, che nella sua degenerazione ipertrofica diventa lo strumento della corruzione sociale, cancellando il rispetto dell'onestà dei costumi e del diritto, capovolgendo il rapporto tra ciò che è lecito e ciò che non

¹⁶⁴ Su questa fase storica, comune alle narrazioni sulle origini del diritto, sia pure con accenti diversi, cfr. MASTROROSA 2009, p. 145 ss.; MANTOVANI 2012b, p. 391 ss., sulla storia stadiale dell'umanità.

¹⁶⁵ In questo riferimento non escluderei un'eco dell'ambasceria romana in Grecia, o comunque, come abbiamo visto in Pomponio, della presenza di Ermodoro di Efeso nella redazione delle leggi decemvirali.

¹⁶⁶ Cfr. DUCOS 1991, p. 3247 s.; SPAGNUOLO VIGORITA 2010³, p. 6, nt. k; MANTOVANI 2012b, p. 364 e nt. 45.

¹⁶⁷ Sulla legislazione successiva alle XII tavole, e in particolare sul suo carattere iniquo, SPAGNUOLO VIGORITA 2010³, p. 6, nt. k; MANTOVANI 2012b, p. 364 ss.

¹⁶⁸ Cfr. DUCOS 1991, p. 3245 ss., sui profili storici, morali e filosofici della riflessione di Tacito; MANTOVANI 2012b, p. 363 ss., ravvisa nella descrizione tacitiana della parabola della legislazione romana uno schema ternario in cui si combinano, a seconda dei periodi storici, tre fattori: *mores, leges, potentia*. Solo in presenza di una società moralmente salda, governata da un potere politico stabile, la parabola della legislazione è ascendente (periodo regio e legislazione decemvirale), al contrario dove manchino stabilità politica e moralità, la parabola legislativa è discendente, divenendo la legge uno strumento di sopraffazione (periodo tardo-repubblicano). Tacito – sottolinea Mantovani – richiama durante quest'ultima fase anche periodi nei quali il potere si è trovato in mani salde e dunque le leggi hanno svolto una funzione di riforma sociale (Silla, Pompeo).

¹⁶⁹ Sulla valutazione di Tacito circa la politica augustea e più in generale sul rapporto tra legge e imperatore, cfr. MASTROROSA 2009, p. 156 ss.; MANTOVANI 2012b, p. 368 ss., che ravvisa nel principato di Augusto un momento di stabilità politica che consente un'inversione di tendenza nella legislazione.

¹⁷⁰ Sul commento di Tacito alla legislazione matrimoniale augustea, cfr. SPAGNUOLO VIGORITA 2010³, p. 4 ss.

lo è¹⁷¹. Una condanna lapidaria che non nasconde lo sdegno dello storico per il degrado morale e politico cui l'arbitraria politica normativa ha condotto la società romana.

Nonostante il diverso tono dell'esposizione, maggiormente distaccato rispetto a quello appassionato di Tacito, Pomponio¹⁷² ha letto la narrazione dello storico e ne ha tenuto conto nella sua storia del diritto¹⁷³. Sono stati già rilevati significativi punti di contatto tra le due narrazioni: il fatalismo di alcuni passaggi della storia costituzionale romana che ricorda lo stile e la diagnosi di Tacito¹⁷⁴, l'*origo* del diritto legato al superamento di una fase di regalità arbitraria¹⁷⁵. Altrettanto significative sono le differenze. La più evidente è l'assenza dei giuristi nella costruzione del diritto romano di Tacito, prodotta da "una maldestra imitazione"¹⁷⁶ del genere letterario greco dei trattati sulle leggi e sui costumi delle regioni, a confronto con il lungo *excursus* di Pomponio sui giuristi romani¹⁷⁷. È stato segnalato poi che le due narrazioni sarebbero divergenti nel loro perno: per Tacito individuato nei *mores*, il cui costante declino sarebbe stato arginato dalle *leges*; per Pomponio invece nella costante crescita della comunità romana, in rapporto alla quale la certezza del diritto è assicurata dalle diverse fonti di produzione del diritto¹⁷⁸.

Indubbiamente, la differenza tra la narrazione di Pomponio sull'origine del diritto e la storia delle leggi di Tacito, da una parte, e la riflessione filosofico-giuridica di Cicerone sul ruolo della legge, dall'altra, non ha bisogno di essere sottolineata. L'impostazione di Pomponio ha un carattere corale, coinvolgendo, in uno sforzo di progressiva crescita, l'intero sistema del diritto con l'obiettivo di assicurare lo *ius certum*, preoccupazione che Cicerone manifesta rispetto alla pubblica conoscibilità delle leggi deliberate dalle assemblee e che Tacito non prende affatto in considerazione, rappresentando le leggi come effetto, più che come causa, della coscienza morale dei Romani e della stabilità politica della comunità. Dal confronto tra queste diverse prospettive emerge chiaramente la peculiarità della rappresentazione pomponiana della legge come strumento volto ad assicurare la certezza del diritto nella fase più risalente della comunità romana. Se si alza lo sguardo, prendendo in esame il ruolo della legge nella narrazione pomponiana sul *processus iuris*, inserita nello scenario delle fonti del diritto, non si può prescindere dal confrontare questo quadro di sintesi con la classificazione gaiana delle fonti del diritto.

¹⁷¹ Tac., *Ann.*, 3, 27-28: *...iamque non modo in commune sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges. 28. Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur armis amisit. exim continua per viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere.*

¹⁷² Si veda NÖRR 1976 (2002), p. 221 s.

¹⁷³ Cfr. STOLFI 2002, p. 292 s.

¹⁷⁴ Cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 221; MANTOVANI 2012b, p. 399.

¹⁷⁵ MANTOVANI 2012b, p. 400.

¹⁷⁶ NÖRR 1976 (2002), p. 227. La lacuna è oggettiva, indipendentemente dal significato che a essa si voglia attribuire nei termini di una valutazione positiva o negativa da parte dello storico sul ruolo dei giuristi romani.

¹⁷⁷ Cfr. STOLFI 2002, p. 293 ss.

¹⁷⁸ MANTOVANI 2012b, p. 401.

8. La classificazione delle fonti del diritto in Gaio e in Pomponio: due modelli a confronto

Le due testimonianze possono considerarsi indipendenti, non essendo possibile ricostruire la loro relazione né a livello cronologico, né passando per i rapporti tra i due giuristi¹⁷⁹.

Gaio all'inizio delle sue Istituzioni riporta un elenco delle fonti degli *iura populi Romani*: leggi, plebisciti, *senatus consulta*, costituzioni imperiali, editti magistratuali, *responsa prudentium*.

Gai. 1.2.: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis: plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt. 4. Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent: nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur. 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriani significatur.*

Ogni atto viene descritto, usando il medesimo *cliché* stilistico¹⁸⁰, a partire dall'organo che lo produce: la legge è ciò che il popolo approva e stabilisce, il plebiscito è ciò che la plebe approva e stabilisce. L'esclusiva partecipazione plebea alla votazione dei plebisciti portò i patrizi a non ritenersi vincolati da questi atti, senonché l'intervento della legge Ortensia, estendendo a

¹⁷⁹ Cfr. SCHIAVONE 2005, p. 329.

¹⁸⁰ Cfr. SCHIAVONE 2005, p. 328 ss., il quale, superando lo schermo formalistico della *lex*, ritiene che il popolo romano sia il soggetto nascosto sotto lo schermo, sia direttamente nella sua funzione deliberante rispetto alle leggi, sia indirettamente attraverso il rapporto di derivazione storica e ideologica dalla legge rispetto alle altre fonti. All'epoca di Gaio le sole fonti dello *ius* operanti sono giuristi e principe, con un primato indiscutibile dell'ultimo.

tutto il popolo l'applicazione dei plebisciti, li equiparò alle leggi. Il *senatus consultum* è quanto il senato approva e stabilisce e, nonostante alcune perplessità, gli è stata riconosciuta forza di legge. La costituzione imperiale è ciò che l'imperatore stabilisce mediante *decretum*, *edictum* ed *epistula* e, in questo caso, non si dubita che l'atto abbia forza di legge, perché l'imperatore ha ricevuto il proprio potere attraverso una legge. Gli editti dei magistrati, e in particolare l'editto del pretore urbano e peregrino, oltre a quello degli edili curuli, costituiscono un'altra importante fonte di diritto. Infine, i pareri dei giuristi sono decisioni e opinioni che fondano il diritto. Un rescritto di Adriano ha poi precisato che le decisioni che raccolgono il consenso di tutti i giuristi hanno valore di legge, quando invece c'è dissenso, il giudice può seguire la decisione che ritiene.

Nel leggere la testimonianza, non c'è dubbio che la legge sia il perno della sistematica. Depongono in questo senso numerosi elementi: la classificazione si apre con la definizione di *lex* basata su due verbi *iubere* e *constituere*, gli stessi che vengono usati, con indubbia efficacia didascalica, per qualificare la maggior parte delle fonti successive. La legge diventa il paradigma al quale si uniformano i plebisciti, differenti per l'organo deliberante, anche se una legge ne ha esteso l'efficacia a tutto il popolo. Anche le decisioni del senato hanno forza di legge, come le costituzioni imperiali. La giurisprudenza non sfugge al rapporto con la legge, posto che sulla base di una decisione di Adriano le decisioni concordi dei giuristi hanno valore di legge. Solo gli editti magistratuali non sembrano essere posti in relazione alla legge. Non è semplice comprendere la scelta di Gaio, anche perché la classificazione non è agganciata ad alcuna notizia storica che possa aiutare nella contestualizzazione.

Per quanto abbiamo potuto già osservare leggendo la classificazione pomponiana¹⁸¹, l'impostazione del giurista è del tutto differente. Si parte dalla *lex* per arrivare alla *constitutio principis*, seguendo un percorso ascendente dalla volontà popolare alla volontà del principe, che prende in considerazione, secondo una logica corale, anche le *legis actiones* che assicurano la forma per agire in giudizio¹⁸², assenti in Gaio, con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto. Pomponio narra una storia delle fonti¹⁸³ dall'angolo visuale dello *ius certum*¹⁸⁴; Gaio, invece, le

¹⁸¹ Cfr. *supra*, § 6.

¹⁸² Seconda una tradizione interna allo *ius civile*, risalente ai *Tripertita* eliani. Cfr. *supra*, § 2, nt. 23.

¹⁸³ Non concordo con quanto MANTOVANI 2012b, p. 402, scrive a proposito della storicizzazione dell'impostazione di Pomponio che sarebbe "fortemente compressa da un'esigenza sistematica", tanto che la descrizione didascalico-giuridica dell'*origo iuris* e del suo progredire sarebbe un tentativo per conferire prospettiva storica allo statico elenco delle fonti del diritto. A me sembra, al contrario, che l'elenco riassuntivo delle fonti del diritto nel § 12 del frammento dell'*enchiridion* non sia che una sintesi della narrazione storica svolta nei paragrafi precedenti.

¹⁸⁴ Non mi trova concorde neppure un'altra conclusione di MANTOVANI 2021, p. 379, sul concetto di certezza del diritto nell'intero ordinamento romano che sarebbe affidata a due soli passi, uno di Cicerone (*De prov. cons.*, 8.19: *domitae sunt a Caesare maximae nationes, sed nondum legibus, nondum iure certo, nondum satis firma pace devinctae*), l'altro di Pomponio (D. 1.2.2.1), che rappresenterebbero "occorrenze troppo isolate per reggere da sole il compito di certificare che i Romani avessero elaborato il concetto". A dire il vero, come si è visto *supra* in testo, l'analisi del frammento di Pomponio sull'*origo et processus iuris* ha fatto emergere numerosi indizi ai quali affidare la ricostruzione pomponiana dell'idea di certezza del diritto presso i Romani, così come la lettura del *de legibus* di Cicerone. Il punto però è che i passi riportati possono testimoniare la peculiare prospettiva degli autori richiamati sulla certezza del diritto. Filtrando i fatti dalle considerazioni degli autori è possibile, come si vedrà *infra*, § 9, tentare una ricostruzione più generale della certezza del diritto – come del resto sembra

classifica secondo una partizione retorica e filosofica¹⁸⁵, senza prospettiva storica, usando come modello la *lex*¹⁸⁶.

Nella ricostruzione storica di Pomponio la legge è la fonte in grado di garantire la certezza del diritto nell'età monarchica, con leggi regie assimilate alle leggi rogate repubblicane, e nella prima fase dell'età repubblicana, ove tocca la sua vetta più alta con la legislazione decemvirale¹⁸⁷. Nella classificazione gaiana la legge è il modello statico sul quale sono omologate le altre fonti. Una visione storica, in divenire, che persegue un obiettivo, lo *ius certum*, giustapposta a una ricostruzione sistematica, statica, senza un obiettivo, se non la completezza dell'elenco¹⁸⁸.

Abbiamo a questo punto tutti gli elementi per poter fare una valutazione conclusiva sulla narrazione di Pomponio circa l'origine e lo sviluppo del diritto nella fase più antica della storia romana.

9. Conclusioni: lo *ius certum* come categoria storica nella rappresentazione pomponiana

Come abbiamo premesso, lo studio della certezza del diritto nella società romana nel periodo che va dall'età regia sino alla legislazione decemvirale è mediato dalla riflessione maturata dai giuristi, dagli storici e dai filosofi che si sono occupati della questione. Questi ultimi sono tutti

ritenere anche Mantovani, richiamando Burdese circa la consapevolezza della scienza giuridica romana del problema della certezza del diritto. SCHIAVONE 2005, p. 329, limita il contenuto della classificazione di Pomponio a una costruzione stratigrafica, in senso storico-continuistico, delle diverse manifestazioni del *ius* a Roma.

¹⁸⁵ Cfr. SCHIAVONE 2005, p. 330 ss., sul modello fissatosi dell'*ad Herennium* e nei *topica* ciceroniani, poi ripreso in ambienti sabiniani.

¹⁸⁶ Cfr. KASER 1986, p. 16, con riferimento a Gai. 1.3; BRETONE 1982², p. 231; SANTUCCI 2005, p. 47 ss., il quale ravvisa nella centralità della legge in Gaio, usata quale parametro dell'efficacia delle altre fonti, il possibile perpetuarsi del pensiero maturato nella tarda repubblica circa l'influenza del pensiero costituzionale greco che tendeva a riportare alla legge l'intero diritto; CANNATA 2012 (2014), p. 261 ss. Non così Pomponio, anche se MANTOVANI 2012c, p. 717, ritiene che la *lex* avesse nella storia dello *ius* tracciata da Pomponio il primo posto nell'ordinamento. Questo è vero solo per l'età più antica, come testimonia la storia narrata dal giurista. *Contra*, MASCHI 1966², p. 125, 132 ss., il quale ritiene che anche la classificazione gaiana risponda a un'esigenza storica. SCHIAVONE 2005, p. 330 ss., porta il discorso sull'effettività dell'ordine giuridico al tempo di Gaio, evidenziando la centralità della costituzione dell'imperatore, nel suo rapporto di derivazione storica e ideologica dalla legge e per il suo tramite dalla volontà del popolo. Principe e popolo costituirebbero dunque il nucleo del discorso di Gaio.

¹⁸⁷ ALBANESE 1978 (1991b), p. 1459 ss., interpreta *lex* come legge rogata repubblicana e non trova nei §§ precedenti il § 12 alcun riferimento se non alle leggi delle XII tavole, ritenendo oscuro il cenno alla *lex tribunicia* (*ibidem*, 1473) che avrebbe causato la fine del *regnum*. Queste anomalie denoterebbero un'imperizia da parte dell'a. del passo che ritiene essere uno scrittore contemporaneo a Pomponio, forse un uditore delle sue lezioni.

¹⁸⁸ SCHIAVONE 2005, p. 333 ss., ritiene che nell'elenco di Pomponio mancassero i giuristi che sarebbero stati recuperati successivamente nel lungo *excursus* sulla giurisprudenza, non quale parte nella composizione storica del diritto, ma quale condizione preliminare, e dunque esterna all'elenco, senza la quale l'intero *ius* non sarebbe potuto esistere. Insomma, per Schiavone i giuristi avrebbero rappresentato la barriera contro la possibile deriva autoritaria del principe. In ciò, prendendo le distanze dalla prospettiva di Gaio, anzi rovesciando il rapporto tra giurisprudenza e principe che per Gaio avrebbe pesato a favore dell'imperatore. Analogamente STARACE 2018, p. 190 ss., secondo la quale, in un periodo nel quale Salvio Giuliano riceve l'incarico della codificazione dell'editto pretorio, viene riordinato il consiglio imperiale, si esauriscono le scuole di diritto, Pomponio, da tradizionalista quale è, recupera in chiave storica tali esigenze sistematiche e cerca di valorizzare il ruolo della giurisprudenza in funzione del presente, per circoscrivere il potere imperiale. Scettico sul trarre indizi di un atteggiamento filo-repubblicano o per lo meno di opposizione al principato di Pomponio, NÖRR 1976 (2002), p. 222 s.

concordi, nonostante la differente natura delle loro testimonianze, nel ravvisare nella legge la fonte capace di garantire, meglio di altre, la certezza del diritto.

Nella narrazione sull'origine e sullo svolgimento del diritto, Pomponio anticipa il ruolo della *lex* repubblicana, quale massima espressione della volontà popolare, all'età monarchica. Vera o falsa che sia, l'omologazione della concezione della legge porta con sé la garanzia della certezza del diritto che copre tutto il periodo che va dalle origini all'epoca repubblicana.

In questo quadro tendenzialmente uniforme, emergono due parametri che configurano come certo il diritto prodotto dalla *lex*: la deliberazione popolare e la pubblicazione del testo normativo. Rispetto al primo criterio, nella narrazione pomponiana sia le leggi regie, sia le leggi repubblicane sono votate dal popolo. Quanto al secondo parametro, la raccolta di leggi regie ordinate da un tal Papirio, in un'opera nota con il nome di *ius civile Papirianum*, assolve alla funzione propria della pubblicazione, garantendo l'ampia conoscibilità delle norme. Rispetto alle leggi repubblicane, solo le norme delle XII tavole, insieme ad alcuni altri atti particolarmente rilevanti per la storia romana, risultano essere state affisse nel foro¹⁸⁹.

Le leggi delle XII tavole segnano un momento di passaggio nel ruolo svolto dalla legge nella società romana. Esse sono un punto di arrivo rispetto allo *ius certum*, massimamente garantito dalla consultazione popolare sulle proposte dei decemviri e dalla doppia pubblicazione delle norme (almeno delle prime dieci tavole). Se la pubblicazione delle leggi decemvirali garanti la certezza del diritto, la loro applicazione ai casi concreti e nelle dinamiche processuali richiede l'interpretazione dei giuristi. E qui rientrarono in gioco i pontefici, i custodi degli antichi *mores*, che a dispetto della pubblica conoscenza delle norme, avvolsero nella segretezza l'interpretazione del diritto delle XII tavole sino quando i giuristi laici assicurarono un altro momento di certezza del diritto, facendo procedere di pari passo la conoscenza delle norme e i criteri per la loro applicazione.

La storia successiva alla legislazione decemvirale è la storia del progressivo declino della funzione della legge. Pomponio lo lega alle oggettive difficoltà di partecipazione ai comizi centuriati della popolazione in costante crescita, toccando il suo momento più basso nell'ultima fase della repubblica rispetto alla quale sia Cicerone, sia Tacito lamentano l'ipertrofia del sistema legislativo e la mancanza di attenzione alla conservazione e alla pubblicazione delle leggi comiziali.

Nella sistematica delle fonti di produzione del diritto elaborata da Gaio la legge assume un ruolo cardine per essere il modello cui è ispirata l'intera classificazione. La legge cambia la sua funzione rispetto alla visione di Pomponio: da strumento in grado di assicurare, nella

¹⁸⁹ Un famoso passaggio di Livio conferma questo rapporto tra leggi regie e leggi decemvirali, ricordando la circostanza che, successivamente all'incendio gallico, si raccolsero i trattati e le leggi, tra cui alcune leggi regie e le norme decemvirali. Tra queste alcune furono anche pubblicate, mentre le norme che riguardavano i *sacra* furono sottratte alla conoscenza del popolo per volontà dei pontefici (Liv., *Ab urb. cond.*, 6.1.10: *in primis foedera ac leges – erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges conquiri, quae comparerent, iusserunt. alia ex eis edita etiam in vulgus; quae autem ad sacra pertinebant, a pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, suppressa*). Cfr. ALBANA 2004, p. 13; MANCINI 2018, p. 12 ss., sulla stratificazione del testo delle norme decemvirali a seguito della distruzione delle tavole nell'incendio gallico.

concreta dinamica dei rapporti politico-sociali delle origini, lo *ius certum*, trovando nella normativa decemvirale il suo massimo riconoscimento quale fonte del diritto pubblico e privato, essa diventa nella sistematica gaiana delle fonti di produzione del diritto un modello senza tempo. La rilettura del ruolo della legge del giurista antoniniano non ha nulla a che vedere con la certezza del diritto che richiede una necessaria contestualizzazione nelle dinamiche politiche e sociali.

Pomponio, volgendosi al passato per narrare l'*origo* e il *processus* del diritto, ci insegna che lo *ius certum* è una categoria storica. Egli non dimostra soltanto di avere "coscienza storica"¹⁹⁰, raccordando il presente al passato nello svolgersi dei fenomeni giuridici non di rado con una ricaduta pratica, ma insegue la certezza del diritto nelle sue mutevoli forme e contenuti nei diversi contesti di riferimento. Il quadro che si configura è a un tempo sincronico e diacronico: le fonti del diritto nascono, si stabilizzano trovando uno spazio all'interno dell'ordinamento, vengono affiancate da altre che meglio garantiscano lo *ius certum*, partecipando allo svolgimento ininterrotto del diritto. Il segno del *processus* è positivo, conformemente al graduale, anche se non sempre costante, miglioramento del diritto. E ciò consente al giurista, si è detto¹⁹¹, di guardare senza avversione al presente e con fiducia al futuro.

Bibliografia

- ALBANA 2004 = M. ALBANA, *I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania* 3 (2004), pp. 9-53.
- ALBANESE 1959 (1991a) = B. ALBANESE, *Riflessioni sul problema della certezza e della concretezza del diritto*, in *Iura* 10 (1959), pp. 431-444 = ID., *Scritti giuridici*, vol. I, Palermo 1991, pp. 169-182 (qui cit.).
- ALBANESE 1978 (1991b) = B. ALBANESE, *D. 1.2.2.12 e la sua attribuzione*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, vol. IV, Milano 1978, pp. 3-27 = ID., *Scritti giuridici*, vol. II, Palermo 1991, pp. 1455-1479 (qui cit.).
- ALBANESE 1998 (2006) = B. ALBANESE, *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il ius Papirianum*, in *Annali Palermo* 45.2 (1998), pp. 5-30, ora in ID., *Scritti giuridici*, vol. III, Torino 2006, pp. 625-650 (qui cit.).
- ALPA 2006 = G. ALPA, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli 2006.
- AMPOLO 1983 = C. AMPOLO, *La storiografia su Roma arcaica e i documenti*, in E. GABBA (a c. di), *Tria corda. Scritti in onore di A. Momigliano*, Como 1983, pp. 9-26.
- ANGELOSANTO 2020 = A. ANGELOSANTO, *Prevedibilità degli esiti giudiziari e ius controversum*, Napoli 2020.

¹⁹⁰ Cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 171 ss. In particolare, relativamente al terzo stadio di "coscienza storica" del giurista che configura ogni epoca "immanente" nel suo condizionamento temporale.

¹⁹¹ Cfr. NÖRR 1976 (2002), p. 241.

- ARANGIO-RUIZ 1978 = V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1978.
- BERTOLINI 1888 = C. BERTOLINI, *I celeres ed il tribunus celerum. Contributo alla storia della costituzione dell'antica Roma*, Roma 1888.
- BRETONE 1982² = M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani²*, Napoli 1982.
- BUR, LANFRANCHI 2022 = CL. BUR, TH. LANFRANCHI, *L'Enchiridion de Sextus Pomponius, heurs et malheurs d'un manuel juridique antique*, in *Anabases* 35 (2022), pp. 205-224.
- BURCKHARDT 2007 = L. BURCKHARDT, *Elemente der Vergleichbarkeit von Gesetzgebung. Deuteronom – Gortyn – XII Tafelgesetze. Eine Skizze*, in ID., K. SEYBOLD, J. VON UNGERN-STERNBERG (Hrsg.), *Gesetzgebung in antiken Gesellschaften. Israel, Griechenland, Rom*, Berlin-New York 2007, pp. 1-66.
- BURDESE 1988 = A. BURDESE, Rec. a M. SARGENTI, G. LURASCHI (a c. di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 54 (1988), pp. 420-426.
- CALORE 2018 = E. CALORE, *Le norme di diritto pubblico*, in M.F. CURSI (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. II, Napoli 2018, 721-800.
- CANCELLI 2008³ = F. CANCELLI (a c. di), *M.T. Cicerone, Le leggi³*, Roma 2008.
- CANNATA 2012 (2014) = C.A. CANNATA, *La posizione della lex nella sistematica delle fonti romane*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 257-280 = ID., *Scritti scelti di diritto romano*, vol. III, Torino 2014, pp. 261-282 (qui cit.).
- CARAFA, FIORENTINI, FUSCO 2011 = P. CARAFA, M. FIORENTINI, U. FUSCO, in A. CARANDINI (a c. di), *La leggenda di Roma*, vol. III. *La costituzione*, Milano 2011.
- CASCIONE 2018 = C. CASCIONE, *Il contesto storico della legislazione decemvirale*, in M.F. CURSI (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. I, Napoli 2018, 1-30.
- CASCIONE 2021 = C. CASCIONE, *Una piccola (ipotesi di) correzione romanistica alla c.d. 'Summa Parisiensis'*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (a c. di), *Liber amicorum et amicorum. Scritti in onore di L. Peppe*, Lecce 2021, pp. 89-100.
- CAVALLERO 2018 = F.G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi): il diritto di dedica a Roma*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Antiquité* 130-1 (2018), pp. 219-249.
- CORBINO 1994 = A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei comitia curiata*, in ID. (a c. di), *Le strade del potere*, Catania 1994, pp. 65-90.
- CRAWFORD 1996 = M.H. CRAWFORD (ed.), *Roman Statutes*, vol. I, London 1996.
- CRAWFORD 2011 = M.H. CRAWFORD, *From Ionia to the Twelve Tables*, in K. MUSCHELER (Hrsg.), *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift D. Liebs*, Berlin 2011, pp. 153-160.
- CUENA BOY 2007 = F. CUENA BOY, *Exceso de leyes en Roma: ¿retórica o realidad?*, in *Anneus, Anales de la Tradición Romanística* 4 (2007), pp. 3-27.
- CULHAM 1984 = PH. CULHAM, *Tablets and Temples: Documents in Republican Rome*, in *Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists* 2 (1984) online.
- CURSI 2018a = M.F. CURSI, *La mancipatio e la mancipatio familiae*, in EAD. (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. I, Napoli 2018, pp. 339-380.

- CURSI 2018b = M.F. CURSI, *Le norme in materia di sepoltura*, in EAD. (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. II, Napoli 2018, pp. 703-719.
- DE MARTINO 1972² = F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², Napoli 1972.
- DILIBERTO 2018 = O. DILIBERTO, *La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea*, in G. LUCHETTI (a c. di), *Legge eguaglianza diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica*, *Atti Bologna-Ravenna 2013*, Roma 2018, pp. 95-122.
- D'IPPOLITO 1986 = F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Bari 1986.
- D'IPPOLITO 1998³ = F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³, Napoli 1998.
- DI PAOLA 1948 = S. DI PAOLA, *Dalla lex Papiria al ius Papirianum*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, pp. 631-651.
- DI TROLIO 2019² = G. DI TROLIO, *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso*², Napoli 2019.
- DUCOS 1978 = M. DUCOS, *L'influence grecque sur la loi des Douze Tables*, Paris 1978.
- DUCOS 1984 = M. DUCOS, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984.
- DUCOS 1991 = M. DUCOS, *Les problèmes de droit dans l'oeuvre de Tacite*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, II.33.4, Berlin-New York 1991, pp. 3183-3262.
- DYCK 2004 = R. DYCK, *A commentary on Cicero, De Legibus*, Michigan 2004.
- ECK 2015 = W. ECK, *Documents on bronze: a phenomenon of the Roman west?*, in J. BODEL, N. DIMITROVA (eds.), *Ancient documents and their context*, Leiden 2015, pp. 125-151.
- FERRARY 2009 = J.-L. FERRARY, *La gravure de documents publics de la Rome républicaine et ses motivations*, in R. HAENSCH (Hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München*, München 2009, pp. 59-74.
- FERRARY 2012a = J.-L. FERRARY, *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine*, in ID., *Leges publicae, La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 3-38.
- FERRARY 2012b = J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012.
- FERRERO 1974 = L. FERRERO, *Introduzione a ID., N. ZORZETTI (a c. di), M. Tullio Cicerone, Opere politiche e filosofiche*, vol. I, Torino 1974, pp. 9-52.
- FINO, STOLFI 2002 = M.A. FINO, E. STOLFI (a c. di), *Pomponio o 'della intelligenza storica dei giuristi romani'*, in *Rivista di Diritto Romano* 2 (2002), pp. 166-254.
- FIorentini 1988 = M. FIorentini, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma 1988.
- FIORI 1996 = R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996.
- FIORI 2018a = R. FIORI, *Il processo privato*, in M.F. CURSI (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. I, Napoli 2018, pp. 45-149.
- FIORI 2018b = R. FIORI, *Le forme di aggregazione sociale basate sulla fides: clientela e sodalitates*, in M.F. CURSI (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. II, Napoli 2018, pp. 681-702.

- FIORI 2019 = R. FIORI, *Un'ipotesi sull'origine delle curie*, in R. FIORI (a c. di), *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione*, Göttingen 2019, pp. 327-410.
- FONTANELLA 2012 = F. FONTANELLA, *Introduzione al de legibus di Cicerone*. I, in *Athenaeum* 85 (1997), pp. 487-530 = ID., *Politica e diritto naturale nel de legibus di Cicerone*, Roma 2012, 3-56.
- FRANCHINI 2008 = L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a. C.)*, Napoli 2008.
- FUHRMANN 1970 = M. FUHRMANN, *Interpretatio: Notizen zur Wortgeschichte*, in D. LIEBS (Hrsg.), *Symptica Franz Wieacker*, Göttingen 1970, pp. 80-110.
- GABBA 1987 = E. GABBA, *Tendenze all'unificazione normativa del diritto tardo-repubblicano*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a c. di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987, pp. 169-178.
- GABBA 1960 (2000a) = E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*, I, in *Athenaeum* 38 (1960), pp. 175-225, ora in ID., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma 2000, pp. 69-108 (qui cit.).
- GABBA 1961 (2000b) = E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*, II, in *Athenaeum* 39 (1961), pp. 98-221, ora in ID., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma 2000, pp. 109-128 (qui cit.).
- GAGLIARDI 2009 = L. GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, in *Diritto@Storia* 8 (2009) online.
- GRILLI 1990 = A. GRILLI, *Data e senso del de legibus di Cicerone*, in *La Parola del Passato* 45 (1990), pp. 175-187.
- GROSSI 2015 = P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari 2015.
- GUARINO 1969 = A. GUARINO, *Noterelle pomponiane*, in *Labeo* 15 (1969), pp. 102-107.
- GUARINO 1981 = A. GUARINO, *Appio Claudio 'De usurpationibus'*, in *Labeo* 27 (1981), pp. 7-11.
- GUIDA 2021 = G. GUIDA, *Iura condere: il problema della certezza del diritto nel prisma frammentario delle giurisdizioni*, in L. GAROFALO, L. VACCA (a c. di), *Studi in ricordo di C.A. Cannata*, Napoli 2021, 459 ss.
- HENTSCHEKE 1971 = A. HENTSCHEKE, *Zur historischen und literarischen Bedeutung von Cicero's Schrift De legibus*, in *Philologus* 115 (1971), pp. 118-130.
- KASER 1986 = M. KASER, *Zur Problematik der römischen Rechtsquellenlehre*, in ID., *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode*, Wien-Köln-Graz 1986, 9-41.
- LANDUCCI 1896 = L. LANDUCCI, *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in *Atti e memorie della Regia Accademia di scienze, lettere e arti di Padova* 12 (1896), pp. 119-149.
- LANFRANCHI 2012 = TH. LANFRANCHI, *Le leggi comiziali nella prima Deca di Livio*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 339-403.
- LANTELLA 1987 = L. LANTELLA, *"Ius certum" (in D. 1.2.2)*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a c. di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987, pp. 223-232.
- LAURENDI 2013 = R. LAURENDI, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013.

- LIEBS 2007 = D. LIEBS, *Die zwölf Tafeln im Vergleich mit griechischen und israelitischen Kodifikationen*, in L. BURCKHARDT, K. SEYBOLD, J. VON UNGERN-STERNBERG (Hrsg.), *Gesetzgebung in antiken Gesellschaften. Israel, Griechenland, Rom*, Berlin-Boston 2007, pp. 87-102.
- LOPEZ DE OÑATE 1950 = F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma 1950.
- MANCINI 2018 = M. MANCINI, *Essai de stratigraphie linguistique de la Lex XII Tabularum*, in *De Lingua Latina* 16 (2018) online.
- MANTOVANI 2003 (2012a) = D. MANTOVANI, *Le due serie di leges regiae*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 15 (2003), pp. 185-196, ora in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 283-292 (qui cit.).
- MANTOVANI 2012b = D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in M. CITRONI (a c. di), *Letteratura e civitas. Transizione dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci*, Pisa 2012, pp. 353-404.
- MANTOVANI 2012c = D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 707-767.
- MANTOVANI 2016 = D. MANTOVANI, *More than Codes. Roman Ways of Organising and Giving Access to Legal Information*, in P. DU PLESSIS, C. ANDO, K. TUORI (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, pp. 23-42.
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.
- MANTOVANI 2021 = D. MANTOVANI, *Per una mappa concettuale della certezza del diritto: idee romane e contemporanee*, in E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI (a c. di), *Liber amicorum et amicorum. Scritti in onore di L. Peppe*, Lecce 2021, pp. 363-390.
- MANTOVANI 2022 = D. MANTOVANI, *Legum multitudo: Diskussionen und Perspektiven aus Anlass einer Übersetzung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung* 139 (2022), pp. 338-351.
- MARAGNO 2012 = G. MARAGNO, *Pomponio, le XII Tavole eburnee e la tradizione bizantina*, in S. SCHIAVO, E. MAESTRI (a c. di), *Coniectanea iuris. Studi sul diritto in transizione*, Bologna 2012, pp. 227-251.
- MASCHI 1959a = C.A. MASCHI, *Certezza del diritto nel diritto romano e nel pensiero contemporaneo*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité* 6 (1959), pp. 337-346 = *Jus* 10 (1959), pp. 32-38 (qui cit.).
- MASCHI 1959b = C.A. MASCHI, *Certezza del diritto nel diritto romano e nel pensiero contemporaneo*, in *Jus* 10 (1959), pp. 32-38.
- MASCHI 1962 = C.A. MASCHI, *Certezza del diritto e potere discrezionale del magistrato nel diritto romano*, in *Studi E. Betti*, vol. III, Milano 1962, pp. 411-449.
- MASCHI 1966² = C.A. MASCHI, *Il diritto romano*, vol. I². *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*, Milano 1966.

- MASTRO ROSA 2009 = I. MASTRO ROSA, *Leges maluerunt: origine del diritto ed evoluzione giuspolitica in Tac. Ann. III, 25-28*, in *Euphrosyne* 37 (2009), pp. 145-162.
- MÖLLER 2018 = C. MÖLLER, *Il regolamento di confini*, in M.F. CURSI (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. II, Napoli 2018, pp. 449-477.
- MOMMSEN 1858 (1907) = TH. MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, in *Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica* 30 (1858), pp. 181-212, ora in ID., *Gesammelte Schriften*, vol. III. *Juristische Schriften*, vol. III, Berlin 1907, pp. 290-313 (qui cit.).
- NARDUCCI 1992 = E. NARDUCCI, *Introduzione a Cicerone*, Bari 1992.
- NASTI 2017 = F. NASTI, *Pensiero greco e giuristi romani: ricerche sull'Enchiridion di Pomponio*, in A. SCHIAVONE (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, pp. 161-182.
- NASTI 2021 = F. NASTI, *Dalla monarchia alla repubblica: Pomponio lettore di Dionigi (D. 1.2.2.3, Pomp. l. s. ench., L. 178)*, in *Iura* 69 (2021), pp. 169-180.
- NOCERA 1940 = G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940.
- NÖRR 1976 (2002) = D. NÖRR, *Pomponius oder 'zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen'*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, II.15, Berlin-New York 1976, 497-604 = M.A. FINO, E. STOLFI (a c. di), *Pomponio o 'della intelligenza storica dei giuristi romani'*, in *Rivista di Diritto Romano* 2 (2002), pp. 166-254 (qui cit.).
- ORESTANO 1967 = R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino 1967.
- ORESTANO 1987 = R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PAOLI 1946-47 = J. PAOLI, *Le "ius Papirianum" et la loi Papiria*, in *Revue historique de droit français et étranger* 24-5 (1946-47), pp. 157-200.
- PERELLI 1990 = L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990.
- PERUZZI 1973 = E. PERUZZI, *Origini di Roma*, vol. II. *Le lettere*, Bologna 1973.
- POCETTI 1994 = P. POCETTI, *Latino e diritto: vicende di una specularità*, in S. SCHIPANI, N. SCIVOLLETTI (a c. di), *Atti del convegno internazionale "Il latino del diritto"*, Perugia 8-10.10.92, Roma 1994, pp. 3-37.
- POCETTI 2009 = P. POCETTI, *Lineamenti di tradizioni 'non romane' di testi normativi*, in A. ANCILLOTTI, A. CALDERINI (a c. di), *L'umbro e le altre lingue dell'Italia antica*, Perugia 2009, 165-248.
- RAWSON 1973 = E. RAWSON, *The interpretation of Cicero's De legibus*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, I.4, Berlin 1973, pp. 334-356.
- ROBINSON 1940 = E.A. ROBINSON, *Cornelius Nepos and the date of Cicero's de legibus*, in *Transactions and proceedings of the American Philological Association* 71 (1940), pp. 524-531.
- ROTONDI 1912 = G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- SANIO 1867 = F.D. SANIO, *Varroniana in den Schriften der römischen Juristen*, vol. I. *Das Fragment des Pomponius de origine iuris*, Leipzig 1867.

- SANTORO 1998 (2009a) = R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, pp. 329-416, ora in ID., *Scritti minori*, vol. II, Torino 2009, pp. 507-526 (qui cit.).
- SANTORO 2002 (2009b) = R. SANTORO, *Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius*, in *Annali Palermo* 47 (2002), pp. 295-365, ora in ID., *Scritti minori*, vol. II, Torino 2009, pp. 555-627 (qui cit.).
- SANTUCCI 2005 = G. SANTUCCI, *La legge nell'esperienza giuridica romana*, in U. VINCENTI (a c. di), *Inchiesta sulla legge nell'Occidente giuridico*, Torino 2005, pp. 33-59.
- SANTUCCI 2014 = G. SANTUCCI, *Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno a un recente contributo*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 80 (2014), pp. 373-393.
- SCHIAVONE 2005 = A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.
- SCHIAVONE 2012 = A. SCHIAVONE, *Dodici Tavole e 'ortodossia' repubblicana*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 293-306.
- SCHMIDT 1969 = P.L. SCHMIDT, *Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift über die Gesetze*, Rome 1969.
- SCHMIDT 2001 = P.L. SCHMIDT, *The original version of the De re publica and the De legibus*, in J.G.F. POWELL, J.A. NORTH (eds.), *Cicero's Republic*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 76 (2001), pp. 7-16.
- SCHULZ 1934 = F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934 = ID., *I principi del diritto romano*, Firenze 1946.
- SCHULZ 1946 = F. SCHULZ, *I principi del diritto romano*, Firenze 1946.
- SCHULZ 1968 = F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946 = G. NOCERA (trad. it. a c. di), F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968.
- SCHWEGLER 1867 = A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, vol. I, Tübingen 1867.
- SERRAO 1973 (1974) = F. SERRAO, s.v. *Legge (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1973, pp. 794-850, ora in ID., *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, pp. 5-130 (qui cit.).
- SERRAO 1981 = F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in ID. (a c. di), *Legge e società nella repubblica romana*, vol. I, Napoli 1981, pp. 401-438.
- SERRAO 1987 (1989) = F. SERRAO, *Dalle XII tavole all'editto del pretore*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a c. di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, *Atti Pavia 1985*, Padova 1987, pp. 51-100, ora in ID., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia mondo*, Pisa 1989, pp. 263-308 (qui cit.).
- SERRAO 1988 (2015) = F. SERRAO, *Individuo, famiglia e società nell'epoca decemvirale*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale Atti Copanello 1984*, Napoli 1988, pp. 85-143, ora in ID., *Ius lex edicta. Altri studi di diritto romano*, vol. I, Napoli 2015, pp. 167-208 (qui cit.).
- SERRAO 2006³ = F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, vol. I³. *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006.
- SINI 1983 = F. SINI, *Documenti sacerdotali in Roma antica*, vol. I. *Libri e commentarii*, Sassari 1983.

- SMITH 2020 = CH. SMITH, *Leges Regiae and the Nomothetic World of Early Rome*, in *Cahiers des études anciennes* 57 (2020), pp. 91-103.
- SPAGNUOLO VIGORITA 2010³ = T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*³, Napoli 2010.
- STARACE 2018 = P. STARACE, *Certezza e ordine del ius civile nell'Enchiridion*, in *Index* 46 (2018), pp. 173-200.
- STOLFI 2002 = E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*, vol. I. *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002.
- STORCHI MARINO 1999 = A. STORCHI MARINO, *Numa e Pitagora. Sapientia constituendae civitatis*, Napoli 1999.
- TALAMANCA 1988 = M. TALAMANCA, Rec. a M. SARGENTI, G. LURASCHI (a c. di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 30 (1988), pp. 851-857.
- TATUM 1993 = W.J. TATUM, *Lex Papiria de Dedicacionibus*, in *Classical Philology* 88.4 (1993), pp. 319-328.
- THIBAUT, SAVIGNY 1982 = A.F.J. THIBAUT, F.C. SAVIGNY, *La polemica sulla codificazione*, a c. di G. MARINI, Napoli 1982.
- TONDO 1973 = S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973.
- VON UNGERN-STERNBERG 2005² = J. VON UNGERN-STERNBERG, *The Formation of the Annalistic Tradition: the Example of the Decemvirate*, in K. RAAFLAUB (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*², London 2005, pp. 75-97.
- VALDITARA 1989 = G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989.
- VALDITARA 2014 = G. VALDITARA, *Leges e iurisprudencia fra democrazia e aristocrazia*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 80 (2014), pp. 17-70.
- VOLTERRA 1999 = E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Napoli 1999.
- WATSON 1972 = A. WATSON, *Roman private law and the leges regiae*, in *The Journal of Roman Studies* 62 (1972), pp. 100-105.
- WATSON 1973 = A. WATSON, *Ius Aelianum and Tripertita*, in *Labeo* 19 (1973), pp. 26-30.
- WIEACKER 1988 = F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, München 1988.
- ZANON 2022 = G. ZANON, *I re di Pomponio*, in *Jus – online* 2 (2022).



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

DIRITTI ANTICHI

Per una ricerca sulla certezza del diritto nell'esperienza greca.

Tra speculazione filosofica e prassi retorica

EMANUELE STOLFI

Ius certum e attività normativa in età monarchica e decemvirale.

Lo sguardo di Pomponio

M. FLORIANA CURSI

I responsa prudentium in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8

GIUSEPPE FALCONE

LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Certezza del diritto e ordine giuridico moderno: un inventario tra ieri e oggi

ITALO BIROCCI

La certezza del diritto fra fascismo e repubblica: a proposito di Flavio Lopez de Oñate

PIETRO COSTA

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

La certezza del diritto nello Stato fascista

ERNESTO DE CRISTOFARO

A proposito di certezza del diritto

RICCARDO GUASTINI

Certezza del diritto e legalità costituzionale

ROBERTO BIN

Sulla (in)sostenibile incertezza del diritto penale

FRANCESCO VIGANÒ

ISBN 979-12-5477-283-6



9 791254 772836 € 60,00